

SPEDIZ. IN ABBONAMENTO
POSTALE • LEGGE 23/12/1996 N. 662
Art. 2 comma 20 lett. b
ANNO XVI N° 4



N° **4**
LUGLIO
AGOSTO
2010

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA



Editoriale

Intervista ad Attilio Befera - Direttore dell'Agenzia delle Entrate

di Mariangela Latella - Giornalista

La lotta all'evasione passa per l'autonomia tributaria degli enti locali. Parola di Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate il quale, nell'illustrare i cambiamenti sul piano fiscale che la manovra finanziaria intende porre in essere, apre il fronte della guerra agli evasori. Un fronte che si annuncia caldo anche perché il recupero del gettito rappresenta uno dei pilastri portanti individuati dal Ministro delle Finanze per ripianare i conti economici dello Stato. Toccherà, infatti, al Fisco, recuperare l'80% dei 24,9 miliardi indicati nella manovra correttiva. In pratica, dal recupero delle tasse non pagate

l'Agenzia delle Entrate dovrà riuscire ad incassare oltre 9 miliardi di euro.

È stato nel corso del convegno tenutosi a Bologna lo scorso 16 giugno presso le aule di via Belmeloro della Facoltà di Giurisprudenza, che Befera ha ribadito i pilastri di un sistema fiscale basato sull'autonomia delle entrate. La semplificazione del sistema tributario, la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, il miglioramento di efficienza dell'amministrazione tributaria, l'eliminazione della doppia tassa sulla base imponibile eccezion fatta per le addizionali, la riduzione dell'imposizione statale, la territorialità dei tributi e, non da ultimo, la lotta all'evasione.

Una lotta che comincia a raccogliere i frutti della collaborazione con le autonomie locali resa oggi ancor più fattibile dalla realizzazione di una piattaforma informatica che consente l'incrocio delle banche dati in modo da potere potenzialmente fare dialogare, in tempo reale Comuni, Agenzia Entrate, Agenzia del Territorio, Camere di Commercio e gli enti di previdenza e assistenza.

A pag. 3 intervento del Dott. Gianfranco Tomassoli all'Assemblea dei Presidenti del 7 luglio 2010

“La logica - ha spiegato Befera nel corso del suo intervento al convegno - è di creare una collaborazione continua tra l'Agenzia delle Entrate e gli enti che hanno autonomia impositiva di modo da uniformare il trattamento su tutto il territorio nazionale”. Per questo sul tavolo di lavoro della commissione per l'attuazione del federalismo fiscale sono allo studio le azioni di indirizzo in base alle quali gli enti locali dovranno uniformare le loro politiche sul territorio.

“Tra le novità - continua Befera - c'è anche la necessità di riorganizzare il sistema del contenzioso tributario, oggi affidato allo stesso ente che gestisce le imposte, ossia il Ministero delle Finanze, a cui proprio fanno capo le Commissioni Tributarie. È una situazione che deve essere rivista anche attraverso un lavoro di coordinamento tra strutture. È la soluzione meno dispendiosa rispet-

Sussurri & **Grida**

**Chi dice la verità
prima o poi
viene scoperto**

to alla creazione di altri organismi paralleli". Una delle misure di contrasto all'evasione fiscale è la riduzione della sospensiva concessa dal giudice tributario. La nuova sospensiva potrà, infatti, avere un'efficacia massima di 150 giorni al termine dei quali potrà riprendere l'attività di riscossione anche in mancanza di una sentenza.

Come si concilia questa norma con gli attuali tempi del processo tributario che sono, notoriamente, molto più lunghi?

"Bisognerà rivedere questo processo e farlo insieme al giudice tributario e al Ministero delle Finanze. I tempi delle controversie sono troppo lunghi ed è impensabile che una vertenza possa durare decenni. Bisogna renderle più brevi".

In che modo?

"Prenderemo tutti gli accordi possibili per tradurre nei fatti questa necessità. Del resto è impensabile che, poiché una lite tributaria duri a lungo, di fatto, venga interrotta, per un lasso di tempo indefinito, la riscossione delle imposte. Né si può ignorare che le lungaggini dei processi rappresentino un costo vivo per lo Stato e quindi per i cittadini".

La riscossione potrà riprendere anche se il procedimento giudiziario non si è concluso con una sentenza. In questo modo non c'è il rischio di sperequazioni o, quanto meno, di pregiudicare il principio della certezza del diritto?

"Bisogna stare attenti a non fare le cose all'italiana. L'obiettivo di questo provvedimento è di rendere i tempi della giustizia tributaria più accettabili anche per contenere la spesa a carico del contribuente. Un esborso di denaro che va sommato al mancato incasso del gettito, sospeso, fino ad oggi, per tutta la pendenza del processo".

L'obiettivo dell'Agenzia delle Entrate, ossia il recupero dei 9 miliardi di euro, è un obiettivo importante. A tal fine è stato realizzato un pacchetto di misure impostate sul *fil rouge* della "lotta selettiva" agli evasori. **In che modo sarete certi che queste operazioni di lotta selettiva non danneggeranno le tante aziende che oggi sono in difficoltà?**

"Le aziende che oggi sono in difficoltà, lo sono anche a causa della concorrenza sleale che fa chi non paga le imposte. Quindi riuscire a recuperare gettito non è solo molto positivo per i conti dello Stato ma forse rappresenta un aiuto alle aziende sane che sono in difficoltà perché la riduzione della concorrenza sleale non può che giocare a loro favore".

Con quali criteri allora sarà operata la selezione tra i contribuenti?

"Credo che le banche dati che noi abbiamo e le ulteriori informazioni che riceveremo attraverso le norme inserite all'interno della manovra ci consentano di fare una buona selezione e ci possano indirizzare specificamente verso chi realmente evade".

In questo puntate molto alla collaborazione con gli enti locali e allo scambio, in tempo reale, di banche dati. Ma questa collaborazione, a ben guardare, funziona bene in Emilia-Romagna ma non in altre regioni...

"Tutto il piano di intervento degli enti locali nella lotta all'evasione è fortemente innovativo soprattutto per loro stessi che fino a ieri non hanno avuto nessuna capacità di gestione fiscale. O comunque ce l'hanno avuta in maniera molto ridotta, specialmente su alcuni tributi propri. Questa normativa è molto recente per questo stiamo iniziando a vedere i primi risultati soltanto adesso, in Emilia-Romagna. Ma sono certo che pian piano i traguardi raggiunti in questa regione si estenderanno anche alle altre".

Ritorno sulla lotta selettiva. Sono stati individuati dei criteri specifici che permettano di distinguere, in concreto, le aziende in difficoltà dalle aziende che non lo sono?

"Nella fase di accertamento, e quindi di lotta selettiva all'evasione, in realtà non si pone tanto il problema delle aziende in difficoltà. Casomai potrebbe riguardare la fase riscossiva. In quel momento, infatti, bisogna tenere conto delle difficoltà finanziarie delle aziende".

In che modo?

"C'è già una norma, ad esempio, che consente di rateizzare in sei anni il debito tributario. E' in questo frangente abbiamo un ritorno delle difficoltà delle aziende. Non prima. Anche perché l'accertamento si fa su tutti indistintamente e di per sé non comporta alcun esborso per le imprese accertate... L'importante è non andare a toccare le

imprese che stanno operando bene in questo momento che però, non abbiano problemi di evasione. In questa fase di crisi, infatti, andare a intralciare un'impresa sana è sicuramente controproducente".

Ecco, come farete a distinguerle?

"Attraverso l'incrocio delle banche dati, ad esempio. Concentreremo la nostra attenzione su chi presenta evidenti indici di rischio: perdite reiterate, ad esempio, sono in netta contraddizione con ogni logica imprenditoriale e depongono per un posizionamento fuori mercato che, se persiste, non giustifica in alcun modo la sopravvivenza dell'impresa. Stessa cosa dicasi per le imprese "apri e chiudi" di modo che sarà contrastata l'attività di quelle "teste di legno" che consentono l'apertura di un'attività e la sua immediata cessazione magari soltanto per produrre false fatturazioni".

La semplificazione amministrativa è il baluardo della sua linea operativa e politica. Come si conciliano gli obiettivi di semplificazione con, ad esempio, l'obbligo di comunicazione dei pagamenti in contanti per somme superiori ai 5mila euro ovvero per le operazioni rilevanti ai fini Iva, superiori a 3mila euro?

"Già prima di questa manovra c'era l'obbligo di comunicazione per i pagamenti superiori a 12.500mila euro. Abbassare la soglia a 5mila euro non credo che cambi più di tanto la situazione. E' vero anche che la comunicazione telematica delle fatture con importo superiore a 3mila euro non importi un'attività quotidiana di comunicazione. Non ci aspettiamo, insomma, che ogni giorno vengano effettuati degli invii. Il flusso di informazioni deve essere una cosa che va fatta con periodicità e regolarità anche attraverso l'instaurazione di processi appositi. Trattandosi poi di comunicazione telematica non dovrebbe essere un problema se si considera che la maggior parte delle aziende italiane sono già collegate, per via informatica, all'Agenzia delle Entrate. Insomma, si tratterà di dati che per il 90% verranno rilevati dai nostri sistemi informatici anche perché la fattura cartacea non esiste praticamente più".

In teoria, ma in pratica?

"Nella manovra c'è una norma che è stata poco notata dai media e che consente all'Agenzia delle Entrate di trasformare in telematico tutto ciò che oggi le viene comunicato in cartaceo. Questo passaggio ci permetterà di operare velocemente in via amministrativa e di ridurre al massimo quegli adempimenti che oggi possono essere particolarmente costosi portandoli sul supporto informatico".

Sulla possibilità di nuovi studi di settore, l'Ordine dei Commercialisti ha espresso una posizione di chiaro disaccordo...

"Si riferisce al nuovo redditometro?"

Sì.

"Credo che sia stato interpretato erroneamente come una specie di studio di settore specifico per professionisti perché ha delle caratteristiche di territorialità e tiene conto, ai fini della spesa, dell'intera situazione familiare e delle diverse categorie estese. In realtà non è così..."

Editoriale

Intervista ad Attilio Befera - Direttore dell'Agenzia delle Entrate

di Mariangela Latella pag. 1

Assemblea dei Presidenti Roma, 7 luglio 2010

Intervento di Gianfranco Tomassoli pag. 3

Contenzioso tributario

L'utilizzazione nel giudizio tributario delle intercettazioni telefoniche acquisite in ambito penale

di Mario Martelli e Francesco Scrivano pag. 4

Le Procedure

Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione

di Marco Zanzi pag. 8

Accertamento

L'analisi finanziaria del contribuente ai fini dell'accertamento sintetico

di Monica Lombardi pag. 11

Ultime dall'Ordine

L'Ordine di Bologna incontra il Vice Presidente nazionale

di Claudio Solferini pag. 13

Ultime dall'Ordine (2)

23 giugno 2010: è nata l'Associazione dei Curatori e dei C.T.U. del Tribunale di Bologna

di Andrea Ferri pag. 14

◆ E com'è?

“Innanzitutto non è stato creato neanche con gli stessi criteri degli studi di settore. Poi la base più importante della nostra attività di accertamento in quest'ambito è quella dell'accertamento cosiddetto sintetico. In pratica puntiamo a mettere a confronto la spesa effettiva sostenuta da un soggetto con la sua dichiarazione dei redditi. Senza l'impiego di nessun criterio induttivo di calcolo, di meto-

dologie, classi e quant'altro. La misura sarà sempre e solo la spesa effettivamente sostenuta.

Non sono previsti degli strumenti di indagine ulteriori?

“Qualora si presentassero delle difficoltà a calcolare la spesa effettiva di un contribuente, solo in tal caso potrebbe essere previsto l'utilizzo di criteri ulteriori di tipo induttivo. Ma saranno casi limitati a quelli in cui non è

possibile conoscere altrimenti il dato di spesa”.

L'ultima domanda un po' più futile delle altre. Finora è stata una stagione insolitamente piovosa. L'ideale per un amante della caccia ai funghi come lei...

“Veramente i funghi preferisco mangiarli piuttosto che cacciarli. Ad ogni modo faccio entrambe le cose e questa, effettivamente, è una stagione buona”.

Assemblea dei Presidenti - Roma, 7 luglio 2010

Intervento di Gianfranco Tomassoli

Saluto il Presidente, saluto l'intero Consiglio Nazionale, saluti a tutti Voi Presidenti di Ordini.

Prima dei complimenti che doverosamente farò al C.N., complimenti che merita tutti, mi permetto di fare una considerazione sulla gestione degli interventi sia in sede di Assemblea dei Presidenti, sia di Conferenza Nazionale. Chiedo al Segretario: la chiamata al pulpito è fatta per simpatia, in ordine cronologico, oppure da chi arriva per primo di buon mattino e si mette in fila davanti al Segretario? Questa richiesta l'ho già fatta, la risposta ancora l'aspetto!

I cinque minuti che ci vengono concessi sono molti se non si sa che cosa dire, pochi se si volesse esprimere un concetto compiuto per ogni punto all'ordine del giorno oltre a fare proposte e richieste. Mi verrebbe voglia di chiedere in prestito il tempo a quei Presidenti che vengono all'Assemblea ma non intervengono.

Oggi, ad esempio, quanto tempo ci vorrebbe solo per fare un cenno, un appunto, un plauso alla relazione del Presidente oppure chiedere un solo chiarimento al Tesoriere Bond su una delle voci del bilancio, chiedere consigli al Consigliere Ruscetta su come procedere per definire al meglio la costituzione dell'Istituto della Conciliazione. Bologna è pronta, non vorrebbe fare errori. Propongo che oltre al tempo minimo, cinque minuti, si possano aggiungere altri minuti a pagamento. Il ricavato? Ai “poveri”, o meglio alle famiglie dei colleghi che “inciampano” in inconvenienti di vario genere!

Credo che il mio tempo stia già per scadere, procedo sino a quando ci riesco, faccio alcune osservazioni.

- La prima riguarda questi interventi in Assemblea dei Presidenti. Perché non vengono pubblicati, così tutti gli iscritti ne verrebbero a conoscenza? Dove? Su Press, oppure in una delle numerose informative che ci vengono inviate e che io diffondo a tutti gli iscritti;
- In merito alla pubblicità
 - Complimenti ed un plauso al Presidente. Ci è stato detto nella scorsa Assemblea che fa tutto lui. Bravo!
 - Proposta: perché il C.N. non coordina tutti gli Ordini per una pubblicità da farsi anche sui giornali della città con a fianco il logo dell'Ordine locale? Bologna ha chiesto di poter inserire il proprio logo a fianco a quello del C.N. Abbiamo ricevute

to “risposta negativa”. Io credo che con l'ok del C.N. si mostrerebbero e valorizzerebbero tutti gli ordini e quindi, ancor di più, tutti i colleghi iscritti.

- Non può non essere vero quanto si legge. Per il prossimo Presidente del C.N. ci sarebbero già in lizza tre pretendenti, per ora. Ci risiamo. Non entro nel merito, mi auguro solo che non succeda quello che è successo nel crepuscolo dello scorso mandato! Questo ce lo dovete risparmiare, questo gli iscritti non lo meritano. Presidente, io credo che tu debba rimanere sino alla fine della fase di transizione, poi si vedrà. Dove lo troviamo un altro Presidente impareggiabile comunicatore, ma non solo, come te? Non scherziamo, dicci che resti, magari metti un po' a posto e sfofisci la squadra e non parliamone più!
- Dell'Istituto di Ricerca non mi permetto di dire nulla, verrei frainteso. Ma una nostra presenza con interventi, ricerche, statistiche, insomma una presenza qualificata e continua non mi dispiacerebbe. Sono bravi, mettili alla frusta!
- Complimenti al responsabile ed al delegato del sito, si può sicuramente migliorare, ma se nella navigazione ci si applica, si possono trovare cose interessanti e utili. Forse, ma questa è materia per i curiosi, si potrebbe tenere aggiornato l'elenco (data aggiornata) degli incarichi dei Consiglieri (e perché non anche degli altri, che hanno incarichi attribuiti dal C.N., quali Istituto di Ricerca, commissioni, ecc.), come da dichiarazione di trasparenza in ossequio all'impegno assunto nel programma di mandato 2008/2012. Ogni promessa è debito, o no? Perché non proporre e consigliare a tutti gli Ordini d'Italia un sito comune appositamente commissionato dal C.N.? Ovviamente il costo dovrebbe essere a carico del C.N. che così aiuterebbe tutti gli Ordini, in particolare quelli che hanno meno disponibilità, darebbe un'immagine complessiva e unitaria. Anche questa è comunicazione, eviterebbe di presentarci come una “Armata Brancaleone”, ognuno per sé e il C.N. per tutti! Un sito per tutti gli Ordini su tutto il territorio Nazionale darebbe un'immagine ed un segnale altamente positivo. Pensateci! Sono certo che il Tesoriere abbia qualche centinaia di euro da investire in questa ipotesi.

- Chiedo: vogliamo affrontare con la massima determinazione il problema delle responsabilità che ci vengono addossate? È ora di finirla che in ogni situazione, circostanza, norma, decisione, sentenza, conclusione, vengano attribuite “colpe” e responsabilità al Dottore Commercialista. Però qui dobbiamo essere onesti e chiari; sino a quando non siamo in grado di prendere decisioni incisive e rapide non saremo credibili e verremo additati come i soliti noti che non decidono mai su di loro. Ovvio che mi sto riferendo anche, ma non solo, a tutte le vicende, devastanti dal punto di vista non solo dell'immagine, che coinvolgono clamorosamente i nostri colleghi! Per questo chiedo che cosa stia facendo il C.N., che cosa intende fare? Non sia restio, ce lo dica. Io credo che tutti i colleghi, tutti i Consiglieri degli Ordini, tutti i Presidenti abbiano idee che vorrebbero confrontare con il C.N. So bene che questa è una questione delicatissima, ma è una questione altrettanto delicatissima ed importantissima per la nostra credibilità e non solo.
- Tutela dell'immagine. Ricordi il C.N. che la tutela dell'immagine non è fare pubblicità, ma è punire chi sbaglia, emarginare chi non opera correttamente, chi opera ai margini della professione. Tutelare vuol dire essere presenti ad alto livello, nei rapporti istituzionali e non. A questo proposito, complimenti Presidente per questo tuo diligente e straordinario impegno. Tu ti dedichi ci e metti passione, non tutti lo fanno, non tutti noi lo facciamo, non tutti noi siamo al tuo livello! So quello che dico.
- Sui rapporti con l'Agenzia il nostro pensiero lo abbiamo ripetutamente espresso. A questo proposito ricordiamo che cosa avrebbe detto il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Dott. Befera: *“Basta con i Commercialisti che agevolano l'evasione fiscale, i professionisti devono diventare nostri partner nella lotta all'evasione. Vogliamo la loro collaborazione”*. Ha ragione! Ma ha ragione per pochi, per molti o per tutti i Dottori Commercialisti? Presidente ora ti chiedo se sia sufficiente affermare, come da te scritto: *“...quello che dovevamo dire, lo abbiamo detto con chiarezza, perché, la vera forza risiede sempre nei concetti espressi piuttosto che nelle parole usate per esprimerli”*? Io ◆

- credo che, così come fate Voi del C.N. dei nostri interventi in questa sede, dei "concetti espressi", non vi interessi assolutamente nulla o quasi nulla!
- Come Ente pubblico, visto che la finanziaria prevede che tutti gli Enti dovrebbero risparmiare, come e dove pensate di risparmiare nelle Vostre pieghe di bilancio? Molti iscritti pensano che si potrebbero fare molti, moltissimi risparmi, risparmi che ovviamente permetterebbero di diminuire, ad esempio, la quota di iscrizione. Pensateci! Sarebbe un grande segnale per i Colleghi, i Notai, i Comuni, le Province, le Regioni, il Ministro Brunetta, il Ministro Tremonti etc.
- Ci avevate promesso le modifiche al D.Lgs n. 139/2005: tutto tace. Quali sareb-

bero state le correzioni che pensavate di apportare? Mi domando e vi chiedo: ma tutti gli Onorevoli, i Senatori, i Sottosegretari, i Vice Ministri, i Ministri che ospitiamo alle nostre conferenze annuali ce la danno una mano o no? Oppure vengono e vanno e subito si dimenticano di voi prima e di tutti noi poi? (Da intervista su Italia Oggi del 25/06/2009). Dove è finito "il gruppo di lavoro, presieduto da Franco Michelotti, ha predisposto un documento con una serie di punti che saranno oggetto di un apposito dibattito all'interno del Consiglio Nazionale. Adesso verifichiamo se ci sono ulteriori aggiornamenti al testo derivanti, fra l'altro, da un costante adeguamento alle esigenze che arrivano

dagli Ordini. Conclusa questa fase, dovremmo individuare un provvedimento ad hoc per chiedere al legislatore l'inserimento delle nostre richieste"?

- Grazie al Consigliere Nazionale Dott. Danisi si è svolta presso l'Aula Magna della Facoltà di Economia di Bologna il convegno su il "Ruolo delle Istituzioni Europee e Nazionali nella formazione del bilancio e nella gestione dei fondi U.E.". Grazie al Rag Boldrini che ha rappresentato il C.N. In autunno prenderà il via il corso "Esperto in Finanziamenti Comunitari: Programmazione 2007/2013". Diamo quindi seguito concreto all'accordo firmato dal C.N con il Ministero delle Politiche Economiche. Grazie e buon lavoro a tutti.

Contenzioso tributario

L'utilizzazione nel giudizio tributario delle intercettazioni telefoniche acquisite in ambito penale

di Mario Martelli - Avvocato, Professore a contratto presso l'Università di Trento
 Francesco Scrivano - Dottore in Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. V Sent. 23 febbraio 2010, n. 4306, "Il divieto posto dall'art. 270 C.p.p. di utilizzare i risultati di intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello in cui furono disposte non opera nel contenzioso tributario, ma soltanto in ambito penale, non potendosi estendere arbitrariamente l'efficacia di una norma processuale penale, posta a garanzia dei diritti della difesa in quella sede, a domini processuali diversi, come quello tributario, muniti di proprie regole".

Il presente commento ha come oggetto unicamente la parte della sentenza (di cui alla massima riportata) che si sofferma sull'utilizzo delle intercettazioni telefoniche acquisite in sede di indagini penali come prove utilizzabili all'interno del processo tributario.

L'utilizzo di un mezzo di ricerca della prova tanto incisivo come l'intercettazione solleva, da sempre, questioni afferenti la sua regolamentazione, i suoi presupposti e, non da ultimo, l'utilizzo dei relativi risultati. Si tratta di uno strumento che non è nuovo a contrasti dottrinali e che costituisce, com'è noto, terreno fertile per polemiche più spesso marcatamente politiche che squisitamente giuridiche.

L'attenzione riposta su tale penetrante mezzo di ricerca della prova previsto dal Legislatore del processo penale, e ciò non solo dalla stampa specialistica ma anche dalla manualistica universitaria, si spiega facilmente se sol si considerino da un canto la peculiare struttura e dall'altro la funzione dello stesso, fungendo l'intercettazione (tele-

fonica od ambientale che sia) da istituto generale dell'ordinamento processuale "suscettibile di tradursi in strumento di controllo sociale in caso di straripamento dai limiti normativi o di interpretazioni elastiche volte a dilatarne il perimetro applicativo, il più delle volte dimentiche del rango costituzionale dei diritti compromessi dagli insidiosi mezzi di captazione delle conversazioni o comunicazione dei soggetti chiamati in causa".

Per quanto i caratteri generali dell'istituto in questione - e quindi il suo modo concreto di atteggiarsi nello specifico rito per i cui fini lo stesso è stato pensato - esulino dall'economia della presente trattazione, la quale si appunta su un tratto per così dire residuale della trattazione dottrinale che dell'intercettazione si è fatta - e quindi sulla legittimità e sui limiti dell'utilizzazione dei risultati captativi all'interno, e soprattutto all'esterno, dei procedimenti giudiziari in cui si è proceduto alla rilevazione degli stessi - non va sottaciuto come l'intercettazione telefonica costituisca comunque, per la migliore dottrina processuale penalistica, "una forma di limitazione del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni".

Tale mezzo di ricerca della prova, se da un lato appare elemento imprescindibile di indagine e fonte privilegiata di reperimento della prova stessa, dall'altro si presta ad essere disciplinato in termini di chiaro rigore dallo stesso Legislatore, il quale è stato chiamato più volte a delinearne il perimetro, onde evitare quel pericoloso fenomeno di straripamento che un utilizzo distorto potrebbe arre-

care all'interno di un sistema processuale ancora intarsiato da evidenti coloriture accusatorie e quindi, per certi versi, non pienamente maturo sul frangente della chiara attuazione dei canoni costituzionali del diritto alla difesa e del diritto all'assunzione della prova nel contraddittorio delle parti (pubbliche o private esse siano).

Per un inquadramento di massima dell'istituto si consideri come, per definizione ormai universalmente accettata in dottrina³, per intercettazione debba intendersi la captazione, ad opera di terzi, di comunicazioni o conversazioni riservate mediante ascolto diretto e segreto attuato con l'ausilio di strumenti meccanici o elettronici idonei a superare le naturali capacità dei sensi.

Non a caso, infatti, non costituisce intercettazione l'ascolto, seppure clandestino, effettuato con le normali capacità sensoriali e ciò neppure nell'ipotesi in cui l'ascoltatore, provvisto di strumenti di registrazione (dal vecchio registratore all'odierno telefono cellulare), provveda anche a realizzare una documentazione fotografica che testimoni i soggetti ed il luogo del colloquio acquisito, posto che, in un simile caso, lo strumento meccanico "non serve per captare la conversazione, ma solo per conservarne - o provarne - la traccia sonora".

Trattandosi di materia assai delicata, che come visto investe diritti costituzionalmente garantiti, il Legislatore del processo penale, oltre ad aver tassativamente individuato quali siano le fattispecie delittuose per le quali tale specifico mezzo di ricerca della prova è ammesso, lo ha sottoposto ad una dupli-

¹ Nota a Cass. civ. Sez. V Sent. 23 febbraio 2010, n. 4306.

² A. BARGI, *Intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, I aggiornamento* (voce), in *Novissimo Digesto italiano* (Sez. dir. pub.), UTET, 2005.

³ G. LOZZI, *Lineamenti di procedura penale*, Torino, 2005, p. 146 ss.

⁴ G. LOZZI, *Lineamenti di procedura penale*, Torino, 2005, op. ult. cit.

◆ ce riserva di giurisdizione, essendo previsto che il procedimento di ammissione dell'intercettazione richiede due distinti provvedimenti: uno del Pubblico Ministero (P.M.) (che la richiede a fini investigativi) e l'altro del Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.) (che la concede sulla base di un decreto espressamente motivato qualora ne accerti la sussistenza dei presupposti).

Solo in casi di grave e comprovata urgenza il Pubblico Ministero può disporre immediatamente l'utilizzazione di tale mezzo di ricerca della prova, ancora una volta con decreto motivato soggetto alla successiva convalida da parte del G.i.p.

A fronte tuttavia di una chiara determinazione dei limiti e delle condizioni di ammissibilità dell'introduzione di tale strumento istruttorio nel processo penale, nonché delle forme e delle modalità con cui lo stesso si estrinseca e persino dei metodi di conservazione e documentazione dei relativi risultati, sorprende l'interpretazione, per certi versi estensiva al limite del travisamento di quello che probabilmente costituiva lo spirito dello stesso Legislatore, che parte della giurisprudenza (v. *infra* a tale riguardo) ha inteso rassegnare con riferimento alle norme concernenti i limiti - e quindi i divieti - cui l'utilizzazione dei risultati dell'intercettazione stessa deve essere sottoposta (v. artt. 270 e 271 del Codice di procedura penale, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S. O.).

Ed è proprio su tale specifica linea interpretativa che si appunta il ragionamento dell'attuale breve disamina, la quale considererà in termini critici i recenti assunti scaturenti da una pronuncia del massimo Giudice di Legittimità il quale ha ritenuto corretta e legittima la trasmutazione dei risultati e degli esiti delle intercettazioni, disposte con riferimento ad un indagato in un processo penale, in sede tributaria.

Pur avendo sostanzialmente avvertito che ben poco, ormai, può sorprendere in tema di intercettazioni, la libertà di utilizzo dei risultati *intercettati* lasciata al Giudice tributario, a dispetto dei rigidi limiti imposti ai suoi *Collegi* penali, inscritta nel medesimo incrollabile quadro di garanzie costituzionali, ci smentisce, suggerendo, a nostro avviso, l'opportunità di un dibattito dottrinale (ora assente salve sporadiche voci) e la rottura del silenzio legislativo a riguardo.

Recentemente, infatti, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito, nella Sentenza 23.02.2010, n. 4306⁵, il seguente principio di diritto: "*Il divieto posto dall'art. 270 C.p.p. di utilizzare i risultati di intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quello in cui furono disposte non opera nel contenzioso tributario, ma soltanto in ambito penale, non potendosi estendere arbitrariamente l'efficacia di una norma processuale penale, posta a garanzia dei diritti della dife-*

sa in quella sede, a domini processuali diversi, come quello tributario, muniti di proprie regole".

La questione sottesa al decidere della Corte di Cassazione, in realtà, va attentamente soppesata e ciò in quanto, se da un lato essa pare *ab initio* risolversi - e per certi versi forse stemperarsi - nella tradizionale, e sovente dibattuta, tematica dell'autonomia dei singoli processi e quindi della possibilità che riti avvinti da discipline giuridiche distinte possano venir in reciproco contatto a fronte dei fenomeni c.d. espansivi dei rispettivi *giudicati*, dall'altro involge questioni se possibile ancora più complesse - e spinose - quali sono quelle sottese alla possibilità che nel processo tributario facciano l'ingresso forme istruttorie proprie di altri processi, quali la testimonianza, da sempre sottratte al compendio decisionale del giudice speciale.

L'assunto è chiaro alla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, la quale ha recentemente ribadito il principio di diritto secondo cui "*I dati acquisiti nel processo penale possono essere utilizzati in sede tributaria, sicché il giudice che debba decidere in tale sede può legittimamente fondare il proprio convincimento anche sulla prova acquisita nel giudizio penale. E', tuttavia, necessario che il giudice tributario proceda in tal caso ad una propria ed autonoma valutazione degli elementi probatori, escludendo quelli derivanti dall'utilizzazione della prova testimoniale* (nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che ciò non sia avvenuto avendo la Commissione regionale utilizzato sia il giudicato penale, aderendo integralmente alla formulazione relativa all'insussistenza del fatto, sia il sistema di formazione della prova utilizzato in quella sede e non sottoposto ad autonomo e differente vaglio da parte della Commissione stessa)"⁶.

Il Giudice di ultime cure ha quindi affermativamente propeo, nella recentissima pronuncia ora in commento e per certi versi aggiornando in termini estensivi il ragionamento già fatto proprio nel 2001, per l'ammissibilità e la trasmutazione in sede tributaria dei dati e delle risultanze provenienti da intercettazioni svolte in ambito penale nei confronti di un indagato per una complessa fattispecie fattuale tesa ad evadere l'imposta sul valore aggiunto.

Escluso quindi il caso dell'*arresto in flagranza*, condizione posta dall'art. 270 C.p.p. per poter valutare i risultati dell'intercettazione in un procedimento *diverso* rispetto a quello in cui la stessa è stata disposta, l'interpretazione resa dai Giudici di ultima istanza - che a tale riguardo hanno per la prima volta preso specifica posizione sul punto, innovando l'interpretazione, oltre che dello stesso art. 270 C.p.p., anche delle norme trasfuse negli artt. 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292. S. O. e 7 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - è tale per cui il *procedimento tributario (rectius, il processo tributario)* non si atterrebbe a guida di *proce-*

dimento diverso ai sensi e per gli effetti fatti propri dall'art. 270 C.p.p. rispetto a quello *penale*.

Il divieto posto da tale normativa - secondo il ragionamento della Suprema Corte - deve essere inteso in senso restrittivo e valevole esclusivamente in sede penale, laddove è stato a sua volta chiarito da copiosa giurisprudenza che "*in materia di prove, il concetto di diverso procedimento nel quale, ai sensi dell'art. 270, prima comma, C.p.p. è vietata l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni o comunicazioni, non si estende fino ad escludere la possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti concernenti indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. Inoltre, la diversità del procedimento di cui si parla deve assumere rilievo di carattere sostanziale e non può essere ricollegata a dati meramente formali, quale la materiale distinzione degli incartamenti relativi a due procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato*"⁷.

Per quanto la giurisprudenza sedimentata attorno al precetto normativo di cui al citato art. 270 C.p.p. abbia teso, in termini pressoché costanti, a rassegnare dello stesso un'interpretazione costituzionalmente adeguata sulla base dei canoni ermeneutici che impongono di leggere i fenomeni giuridici in chiave sostanziale - e non meramente formale - non si può non notare come la trasmutazione dei dati assunti per il tramite di un'intercettazione dal rito penale a quello tributario riproponga i consueti problemi, di tenuta dell'ordinamento processuale amministrativo e tributario, laddove non è consentito al ricorrente (contribuente) di reagire al dato estrapolato dall'intercettazione per il tramite di un compendio di mezzi istruttori paragonabile a quello messo a disposizione dalla parte nel processo penale o civile (testimonianza, deposizione sotto giuramento).

È vero - e non v'è nemmeno necessità di rammentarlo - che in svariate occasioni tanto la Corte di Cassazione quanto la Corte Costituzionale hanno considerato legittime, e coerenti con le finalità della giurisdizione *su interessi*, le disposizioni normative che consentivano - così come consentono tutt'ora - di licenziare, in termini positivi, un sistema processuale in cui la fase istruttoria fosse in qualche misura menomata rispetto alle tradizionali previsioni espresse nei rispettivi Codici di rito.

Ma non si può negare, di fronte al portato di elementi tecnologici nuovi, potenzialmente invasivi dei diritti fondamentali di libertà garantiti alla persona, come si riproponga in termini viepiù attuali la questione di legittimità costituzionale di un sistema in cui i risultati istruttori direttamente scaturenti dall'utilizzo di tali specifici strumenti probatori non possano essere efficacemente smentiti - nei medesimi termini di quanto in realtà sarebbe consentito in altre tipologie di ◆

⁵ Leggibile, oltre che presso il CED della Corte, anche in *Corr. trib.* 2010, p. 1071, nonché a p. 1202 con nota di V. FONTANA.

⁶ Cass. civile, Sez. V, Sent. 3 maggio 2001, n. 6201, in *GT Riv. Giur. Trib.*, n. 8/2002, p. 737, annotata da V. FONTANA.

⁷ Così, Cass. penale, Sez. VI, Sentenza 11 marzo 1999, n. 4007, in Archivio Nuova Giurisprudenza penale, 1999, p. 279; conf. *ex pluribus*, Cass. penale, Sez. I, Sentenza 21 gennaio 2003, n. 2930, in CED; Cass. penale, Sez. III, Sent. 15 maggio 1998, n. 1208, in CED.

◆ processi – da parte del soggetto destinatario degli effetti potenzialmente sfavorevoli dell'utilizzo degli strumenti in questione.

Per quanto il presente assunto potrebbe rivelarsi per altro verso utile al contribuente, dato che l'utilizzabilità delle intercettazioni in ambito tributario non potrà a questo punto che valere anche a vantaggio del ricorrente in sede tributaria ed amministrativa, qualora quest'ultimo ritenga di avvalersi delle risultanze di intercettazioni tali da *scagionare* la propria posizione di *evasore* innanzi al Giudice, non si può non notare come la previsione di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 546 *cit.*, pur consentendo l'ingresso di dati acquisiti in sede penale trasmigrati nel processo tributario per via documentale, preclude al contribuente la possibilità di reagire dinanzi alle risultanze delle intercettazioni sulla base di un compendio istruttorio pieno così come invece accadrebbe se quelle stesse intercettazioni fossero utilizzate in sede penale.

È vero che le conseguenze di un simile *modus procedendi* sono per così dire calmierate dall'evidenza, desumibile ancora una volta dal testo di Legge in questione, così come interpretato dalla recente giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione⁸, in quanto è vero che la valutazione di simili prove in ambito tributario non è preclusa al Giudice purché quest'ultimo consideri autonomamente il complesso degli elementi probatori a sua disposizione senza focalizzarsi in termini esclusivi sulla prova teoricamente vietata in quanto non contemplata dal decreto legislativo n. 546 *cit.*

Ma è altresì indubitabile che il diritto alla difesa, previsto da norme di rango costituzionale, filtrato tra l'altro anche da precetti di provenienza internazionale e comunitaria, non possa tollerare simili compressioni, tanto più nel caso in cui queste ultime conducano alla creazione di casi giudiziari in cui un soggetto non sia ammesso a provare la propria discolora con gli stessi mezzi messi a disposizione dalla Legge a controparte e con riferimento a fatti da quest'ultima enunciati.

Anche alla luce del portato di tale nuovo asserto della Corte di Cassazione – ora in commento – riesce sempre meno intuitivo comprendere a fronte di quali specifiche ragioni il Legislatore del processo tributario abbia escluso (e continui ad escludere, nonostante le ripetute richieste che provengono dalla migliore dottrina) dal relativo organico la prova per testimoni.

Dubbi residuavano, in passato, con riferimento alla possibilità di filtrare in sede tributaria le *dichiarazioni rese da terzi* all'Amministrazione finanziaria durante l'accertamento, dichiarazioni che, giustappunto filtrate in seno al giudizio per il tramite del deposito del processo verbale di constatazione, potevano esser tranquillamente definite

testimonianze indirette, od atipiche, assunte in evidente spregio del diritto alla formazione nel contraddittorio delle parti della relativa prova.

La pregiudiziale di costituzionalità, come ormai è noto ai più fra i cultori e gli operatori del diritto tributario, è stata più volte rimessa al giudizio della Consulta la quale, tuttavia, facendo leva sul tenore letterale dell'art. 7 *ult. cit.*, ha ritenuto non confliggente con la normativa costituzionale di cui all'art. 24 della Carta fondamentale un sistema legislativo primario che disciplinasse, nella propria discrezionalità tecnica, l'assunzione della prova in termini distinti rispetto a quanto non accadesse in sede civile e penale⁹.

Dubbi ancor più penetranti, pertanto, residuano alla luce della presa di posizione – che ora si commenta – della Corte di Cassazione, la quale, validando la traslazione dei risultati di un'intercettazione legittimamente disposta dalla sede penale a quella tributaria, non solo ribadisce indirettamente il proprio assunto in tema di divieto di prova testimoniale, ma consente persino a che dichiarazioni di terze persone – captate con un mezzo assolutamente non paragonabile, per capillarità ed invasività, a quello delle dichiarazioni rese da terzi all'Agenzia delle Entrate – irrompano nel processo speciale tributario, il quale, essendo esclusivamente diretto a verificare la legittimità o meno di un atto dell'Amministrazione finanziaria (processo su atti), non contempla un'istruttoria consimile rispetto a quella attuata dal Legislatore del processo penale, la quale dà spazio a tutte le fonti di prova previste dall'ordinamento processuale.

Se è corretto ritenere, a fronte della recente accelerazione, da parte di molte delle Procure italiane, dell'utilizzazione di tale specifico strumento di procacciamento della prova, che la pronuncia giurisprudenziale ora in commento costituirà un caposaldo interpretativo dell'art. 270 C.p.p. in ordine alla filtrazione dei risultati delle intercettazioni stesse in ambito tributario sottoforma di dichiarazioni rese da soggetti terzi, o comunque di *dati e notizie* afferenti all'evasione (v. art. 63 del D.P.R. IVA), pare altrettanto corretto riproporre la questione di costituzionalità della normativa sottesa all'art. 7 del Decreto n. 546 *cit.*, onde riequilibrare le posizioni delle parti nel processo che ora si studia, e ciò, se del caso, richiamando la recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell'Uomo, la quale, con Sentenza emessa dall'Adunanza plenaria in data 23 novembre 2006¹⁰ ha rilevato come il divieto di prova testimoniale, “*così come l'assenza di pubblica udienza, sono compatibili con il principio del giusto processo, sancito dall'art. 6 della CEDU, sole se da siffatti divieti non deriva un grave pregiudizio della posizione processuale del ricorrente sul*

piano probatorio non altrimenti rimediabile”¹¹.

La Sentenza n. 4309/2010 – ora in commento – non è, fra l'altro, pienamente condivisibile laddove, chiarendo espressamente l'inapplicabilità del divieto di utilizzo delle intercettazioni in ambito tributario, pare riferire il proprio ragionamento ad un assunto già condotto dai Giudici di legittimità, ma che non pare pienamente in linea con la logica del *decisum* che ora si commenta.

Ed infatti, se è vero che, “*in tema di intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti, le limitazioni probatorie di cui all'art. 270 C.p.p. non si applicano quando la comunicazione intercettata costituisca essa stessa condotta delittuosa, divenendone pertanto corpo di reato*”, è altresì vero che esse si applicano, sempre secondo il ragionamento della Corte, “*quando essa ne rappresenti solo un frammento, non esaurendosi la fattispecie criminosa con le conversazioni intercettate*”¹².

Ma soprattutto non può revocarsi in dubbio che il contenuto del principio di diritto da ultimo addotto faccia riferimento alla casistica propria di quelle intercettazioni che, serbate in uno specifico procedimento penale, consentano di iniziare un altro a fronte del reperimento di una nuova *notitia criminis*, nei confronti della quale l'indagato sarà amnesso a difendersi, ed evidentemente a discolorarsi, sfruttando tutti i mezzi istruttori allo stesso messi a disposizione dal Codice di rito e, quindi, potendo ribadire in termini ossequiosi del principio della formazione della prova in contraddittorio fra le parti alle tesi fatte proprie dalla Pubblica accusa.

È vero che la norma sottesa all'art. 63 del D.P.R. 633/1972 non pone alcun tipo di ostacolo formale all'acquisizione dei *dati, documenti e notizie* individuati in sede di indagine dalla Guardia di Finanza.

È tuttavia innegabile che, di fronte a tale *formale* carenza di ostacoli, sia preclusa una successiva valutazione sostanziale della *ratio* sottesa alla norma di Legge, la cui attuazione pratica non può licenziare interpretazioni del sistema confliggenti con la piena attuazione all'interno dello stesso dei principi costituzionali del diritto alla difesa ed al contraddittorio, laddove è evidente, per le ragioni già addotte, che l'introduzione surrettizia dell'intercettazione in ambito tributario crei una situazione processuale di vibrante squilibrio fra la parte che ricorre ed il soggetto attivo che resiste.

La natura di *mezzo di ricerca della prova*, attribuita poco sopra all'intercettazione, le deriva direttamente dall'assetto impartito al procedimento probatorio con il Codice del 1988, che introduce una significativa distinzione tra mezzi di prova e, appunto, di “*ricerca della prova*”, in piena coerenza con ◆

⁸ V., ancora, Cass. civile, Sez. V, Sent. 3 maggio 2001, n. 6201, in *GT Riv. Giur. Trib.*, n. 8/2002, p. 737, annotata da V. FONTANA.

⁹ V., per tutte, Corte Cost., Sent. 21.01.2000, n. 18, in *Rass. trib.* 2000, p. 375, con nota di P. RUSSO, *Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario: un residuo storico che resiste all'usura del tempo*.

¹⁰ In *Rass. trib.* 2007, p. 216, con nota di M. GREGGI.

¹¹ V. C. CONSOLO E C. GLENDI, *Commentario breve alle leggi del processo tributario*, Padova, 2008, sub art. 7, pag. 88 e ss.

¹² V. Cass. penale, Sez. VI, Sent. 24 maggio 2005, n. 25128, in *Rivista penale*, n. 9/2005, p. 996; conf. Cass. penale, Sez. VI, Sent. 18 dicembre 2007, n. 5141, a mente della quale “*In tema di intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti, qualora la comunicazione intercettata costituisca essa stessa condotta delittuosa, la sua acquisizione deve essere inquadrata nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato e non si applicano, pertanto, le limitazioni probatorie di cui all'art. 270 C.p.p. (Fattispecie nella quale l'intercettazione riguardava la comunicazione con cui l'imputato, appartenente all'Arma dei Carabinieri, aveva avvertito il latitante di un'imminente operazione volta proprio alla sua cattura) (Rigetta, App. Bari, 16 Aprile 2007)*” [massima redazionale].

◆ l'idea di "processo di parti" che ha ispirato la riforma.

Sono queste ultime, infatti, a dover indicare al Giudice *il fatto da rappresentare*, che sarà poi verificato in contraddittorio mediante strumenti che funzionino come fatti rappresentativi.

La relazione al progetto preliminare si limita, tuttavia, a presentare in due gruppi distinti i singoli mezzi di prova da un lato, e di ricerca della stessa dall'altro, attraverso una semplice elencazione che non assolve sino in fondo al compito di spiegare una differenza di non breve momento.

Tale marcata differenza può essere, tuttavia, agevolmente ricavata dall'indole a comune denominatore degli strumenti citati in ciascun gruppo; e, poiché ricopre ai nostri fini non più che un ruolo introduttivo, può essere superficialmente espressa come quella che passa tra ciò che è fonte di convincimento di per sé (i mezzi di prova) e ciò che è, invece, idoneo a costituire di per se stesso fonte di convincimento, ma opera attivamente nel senso dell'acquisizione di tracce, cose materiali o dichiarazioni, dotate di attitudine probatoria.

In sostanza si tratta della distinzione tra ciò che ha intrinseco valore probatorio e gli strumenti che lo reperiscono.

Questo è il ruolo dell'intercettazione: portare all'acquisizione di un *quid* costituente fatto rappresentativo e, quindi, prova, non essere essa stessa il fatto rappresentativo della fattispecie da provare.

L'argomento dell'idoneità intrinseca dell'intercettazione a bastare alla formazione del convincimento del Giudice potrebbe essere chiamato a giustificare l'apertura nelle maglie delle garanzie costituzionali, da cui la giurisprudenza ha lasciato che gli esiti di un'intercettazione, disposta e concessa dal Giudice penale, passassero nelle mani del Giudice tributario.

Considerata, infatti, la sua indiscussa strumentalità all'acquisizione della prova, si potrebbe risolvere ogni dubbio portando in superficie, proprio di tale carattere, una sorta di innovativa finalità "*trans-processuale*", che consenta la migrazione di risultati, privi di rilevanza in un determinato procedimento, ad uno ulteriore e diverso, finanche immaginando che quest'ultimo possa addirittura esserne originato.

Senza difficoltà, a sostegno di questa tesi, sarebbe possibile richiamare ragioni la cui valenza generale non è mai tale da diminuire la suggestione creata ogni qual volta entrino in gioco precetti (specialmente in questo Paese che ne è spesso bisognoso) quali l'economia processuale o l'economia in senso stretto, intesa come costi di amministrazione della Giustizia, che con le intercettazioni raggiungono livelli difficilmente superabili, sovente anche alla luce di una valutazione di costo-opportunità.

Una simile conclusione, tuttavia, oltre a non prestarsi all'intento annunciato di far scaturire un dibattito sull'argomento (poiché di fatto appiattita alle ragioni di una giurisprudenza già omogenea di per sé) e ad essere sbrigativa e semplicistica al limite dell'ingenuità, rappresenterebbe una deviazione rispetto alla

struttura legislativa dell'intercettazione, con punti di violazione delle sue caratteristiche, di tale gravità da non poter essere recuperati o ammorbiditi da alcuna dottrina, ma solo, e per ora eventualmente, da una fonte legislativa.

Ciò che fa la Suprema Corte è ritenere che il divieto posto dall'art. 270 del Codice di procedura penale non possa coprire anche l'ambito tributario, in quanto sorto esclusivamente a garanzia del diritto di difesa in sede penale, in considerazione dell'idoneità del relativo processo a concludersi con la privazione della libertà personale.

Si rivendica così l'applicazione della norma propria dell'ambito tributario in materia di IVA, ossia l'art. 63 del D.P.R. 27 ottobre 1987, n. 633, che esalta l'esercizio dei poteri di Polizia giudiziaria da parte della Guardia di finanza e ne sottolinea due aspetti particolarmente calzanti al caso di specie: la possibilità di ottenere acquisizioni da altre Forze di polizia e la più volte affermata indipendenza dalla previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, nell'utilizzo dei dati trasmessi da parte del Giudice tributario.

Tutti questi aspetti conducono la Corte a concludere che un atto legittimamente assunto in sede penale non soltanto possa essere trasmesso all'Amministrazione finanziaria, come prescritto dalla norma di cui all'art. 63 *ult. cit.*, ma a buon diritto possa anche rientrare nel materiale di valutazione di un Giudice, quello tributario, che non soggiace ai limiti dell'art. 270 C.p.p.

La mancanza di limiti all'utilizzo di materiale propriamente penale poggia, secondo l'opinione della Corte, sull'impossibilità per lo stesso Giudice tributario di invocare l'inviolabilità e la segretezza delle comunicazioni, nonché il diritto di difesa.

Il primo aspetto, infatti, viene ritenuto abbondantemente tutelato già dall'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, che costituisce quell'"atto motivato" "*con le garanzie stabilite dalla Legge*", di cui parla il secondo comma dell'art. 15 della Costituzione, delineando sia una riserva di Legge che una riserva di giurisdizione.

Tanto più che la Legge penale chiarisce i precisi presupposti di ammissibilità delle intercettazioni, individuandoli nei gravi indizi di reato e nel fatto che risultino assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.

Va da sé, per quanto non ribadito coi medesimi termini, che quest'ultimo presupposto può ben essere esteso anche al procedimento di necessaria scrematura dei risultati intercettati, tanto che esclusivamente ciò che risulti di irrinnunciabile impulso e di stretta attinenza alle indagini sopravvive poi nel fascicolo.

La stessa economia processuale, sopra richiamata a parziale sostegno delle ragioni della Corte, senza sforzo soccorre le tesi contrarie, proprio in considerazione della riduzione all'osso normalmente applicata ai chilometri di parole acquisite.

La decisione della Corte ignora le esigenze di raffinamento delle intercettazioni grezze o piuttosto sembra giovare di quello che appare quasi un errore difensivo, appropriandosi di materiale che è eccezionalmente *fitto*

nelle mani dell'Amministrazione finanziaria. Infatti, dopo che i difensori hanno preso visione degli atti, ascoltato le registrazioni o preso cognizione delle comunicazioni telematiche o informatiche, ossia normalmente allo spirare del termine a tale scopo fissato dal Pubblico Ministero, l'acquisizione da parte del Giudice si concentrerà sulle parti che non siano manifestamente irrilevanti.

Per le rimanenti si procederà allo stralcio, sia delle registrazioni che dei verbali, al quale i difensori hanno diritto di partecipare essendo avvisati almeno ventiquattro ore prima. Il Giudice dovrà quindi ordinare che sia distrutta la documentazione relativa alle intercettazioni non utilizzabili o non necessarie al procedimento; quest'ultima su richiesta degli interessati, con decisione in camera di consiglio.

Soltanto delle conversazioni o parti di esse, di cui sia stata accertata la rilevanza, sarà disposta una trascrizione integrale da inserire nel fascicolo per il dibattimento.

È particolarmente preoccupante, quindi, che le parti di conversazioni di cui tratta la Sentenza in commento siano sopravvissute a tutti questi filtri, poiché, beninteso che i Supremi giudici non intendono riconoscere nelle vicende perscrutate dall'Amministrazione tributaria un sostrato di libertà tutelabile con le medesime garanzie espresse dalla Legge penale, tuttavia fintanto che quelle conversazioni si trovavano nel loro ambito naturale, avrebbero dovuto esservi sottoposte e non giungere nemmeno alla trasmissione per via dell'art. 63 più volte citato. Ci sono tutti i presupposti per ritenere che i risultati trasmessi al procedimento tributario siano una sorta di "*manna dal cielo*" per l'Amministrazione e non già la pietra miliare di una prassi.

Se fosse invece quest'ultima l'intenzione, altrettanto la Legge penale fornisce tutti gli strumenti per ritenere che sarebbe osteggiata, probabilmente non senza qualche difficoltà, ma di certo ad armi pari.

Il secondo aspetto accennato poco sopra, di fronte al quale il Giudice tributario ha *le mani legate*, ossia l'inviolabilità del diritto di difesa, può ben essere escluso dalla Corte quando il materiale intercettato già si trovi in ambito tributario, difendendo quel feudo attraverso l'applicazione della normativa propria, ma nulla si può avverso tale diritto, fintanto che il materiale si trovi ancora sotto l'ala della Legge penale.

Sarebbe interessante approfondire i fatti processuali che hanno immediatamente preceduto l'acquisizione delle intercettazioni da parte dell'Amministrazione, nonché quelli che hanno immediatamente seguito la fase dell'ascolto in concreto.

Se è vero, com'è vero, che il criterio di scrematura degli esiti integrali è quello dell'attinenza ai termini dell'indagine, com'è possibile che le parti relative alle frodi carosello siano risultate superstiti nel *mare magnum* delle conversazioni registrate?

Possibile che i temi di interesse tributario siano, per così dire, "*sgattaiolati*" dalle mani del P.M. (al quale vanno rigorosamente comunicati immediatamente dopo la fine delle operazioni), e che la trasmissione ◆

◆ abbia contato “soltanto” sull’idoneità della Guardia di Finanza al compimento di indagini?

E com’è possibile che i difensori, constatata la sopravvivenza di temi non attinenti ai motivi d’indagine, ma comunque potenziali portatori di un nocimento per i propri assistiti, non si siano opposti alla continuazione della vita processuale di questi ultimi?

Forse che, pur potendo esserlo e ricevendone congruo avviso ventiquattro ore prima, non erano presenti all’attività di stralcio, tanto che il “materiale” del contendere non sia stato conteso affatto nelle sedi in cui ciò era possibile?

O forse non credevano alla migrazione dei risultati verso altro procedimento, in virtù di una Legge penale supposta inaffondabile, in tal caso, poiché figlia della riserva di Legge costituzionale ed educata alla stessa?

Supposizione a nostro avviso scusabile, poiché è quantomeno artificioso interpretare ciò che la Legge non vieta (l’utilizzo di intercettazioni per la repressione di comportamenti contrari al Fisco), come un silenzio assenso in cui prevale la voce più forte (la norma propria dell’ambito tributario), in special modo quando sia coinvolto il diritto alla difesa, seppure mediatamente ed in ritardo.

La stessa economia processuale, sopra richiamata a parziale sostegno delle ragioni della Corte, senza sforzo soccorre le tesi contrarie, proprio in considerazione della riduzione all’osso normalmente applicata ai chilometri di parole acquisite e pare fornire un’arma ulteriore avverso il consolidamento dell’utilizzo delle intercettazioni.

Se una simile intenzione fosse portata avanti, in un’ottica di collaborazione, quanto tempo occorrerebbe, al Giudice penale, per tenere in considerazione tutti i possibili temi di conversazione rilevanti ai fini di giudizi ulteriori e diversi?

Quanto tempo per distinguerli da quelli con spiccata rilevanza penale e dunque inutilizzabili?

Quanto tempo per le udienze in Camera di consiglio che scaturirebbero dalle domande di stralcio dei soggetti interessati e quali effetti avrebbero queste ultime sulla chiusura delle indagini?

Di certo sarebbe un effetto cagione di inevitabili rallentamenti del procedimento penale, a fronte della richiesta collaborazione per vicende che gli sono del tutto estranee.

Ancora una volta quindi, mediatamente, ci si troverebbe a ledere un interesse di rango

costituzionale, quello allo snello andamento della giustizia, che, in sede penale, assume anche maggior rilevanza per il limbo rappresentato dalla fase delle indagini.

Ma occorre chiedersi se, stante l’accantonamento della possibilità di praticare la via mediata per riconoscere l’operatività delle garanzie costituzionali, non risponda a maggior chiarezza e ad un migliore impatto dottrinale, la pur avventurosa ricerca di un’autonoma forma di libertà, in grado di tarpare le ali a violazioni della segretezza delle comunicazioni anche in ambito civile ed amministrativo.

Ciò che appare è che la Corte suggerisce così di evitare la “confusione tra due domini” uno soltanto dei quali, con la sua attività, è tipicamente suscettibile di tangere la libertà personale.

In verità chi scrive non è così sicuro che l’attività del Giudice tributario non sia in grado di incidere, e profondamente, sulla libertà dell’individuo che vi sia sottoposto e che le garanzie poste a tutela del diritto di difesa siano fuori gioco.

Le potenzialità incisive della sanzione tributaria sono di tale evidenza che risulta difficile credere che i Supremi giudici non abbiano quantomeno considerato di argomentare un’estensione delle garanzie disposte in materia di intercettazioni all’ambito tributario, poiché la dirompenza della sanzione sulla vita economica di chi vi è sottoposto è tale da richiamare la libertà da prestazioni imposte, se non in base alla Legge.

Se è chiaro, infatti, che la sanzione in quanto tale incarna sempre la diretta discendenza di un’espressione legislativa e quindi della fonte formale che riempie la riserva di Legge, non è un mero esercizio di stile ipotizzare una violazione del principio di legalità, mediata dall’utilizzo di uno strumento non convenzionale, ai fini dell’imposizione della prestazione.

L’impressione è che la Corte sia incappata in un vuoto legislativo e non potendo colmarlo, ne abbia in qualche modo “approfittato” per portare avanti ragioni di economicità.

È auspicabile che la gravità delle conseguenze sanzionatorie di un Giudizio tributario dall’esito sfortunato per il contribuente, al di là delle scarse possibilità di iscriverle, allo stato attuale, nel quadro della violazione di una qualche libertà riconosciuta e tutelata quanto quella personale, porti gradatamente al riconoscimento di una nuova figura di “libertà economica”, frutto della commistione

ne tra il principio di legalità tributaria e la dilatazione di quello di libera iniziativa. Ciò soprattutto considerando l’indirizzo intrapreso dalla legislazione in ambito penale commerciale, di *market abuse* e non ultimo, penale tributario, che risulta energicamente potata a favore dell’illecito amministrativo.

Lo stesso Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - con il quale il Governo ha onorato l’impegno dettato dalla Legge delega 25 giugno 1999, n. 205 - risponde ad un’esigenza di depenalizzazione dei reati di natura prodromica (di carattere meramente formale), e per questo motivo la struttura delle nuove fattispecie, inequivocabilmente “di danno” e non più di pericolo, per lo più estromette esplicitamente il tentativo (v. art. 2 e 3, dichiarazioni fraudolente, v. art. 4, dichiarazione infedele); ed ove così non è (v. art. 5, omessa dichiarazione dei redditi), l’esclusione esplicita è stata giudicata pleonastica, potendosi ricavare dal sistema penale l’irrelevanza “dell’omissione di un’omissione”.

L’inclinazione verso la sanzione amministrativa, per definizione pecuniaria, se, in base al più noto punto di vista, risponde spesso ad esigenze di compattezza dei tempi processuali e delle inutili duplicazioni (in altre parole di depenalizzazione), tradisce anche una certa sfiducia nelle capacità disincentivanti della norma penale e ripone maggiori speranze in quelle di un tipo di sanzione di più leggera ed immediata applicazione, proprio perché non lambisce i limiti della libertà personale.

Tale spostamento di fatto della funzione general-preventiva, appartenuta da sempre in misura preponderante al diritto penale, ha tuttavia creato un ribaltamento di posizioni, per cui è chi si trova esposto all’eventualità di una sanzione amministrativa ad avere il fianco scoperto sul tema della lesione di una libertà scarsamente definita.

Tanto che addirittura si giudica che non vi siano esigenze di difesa meritevoli di essere tutelate, attraverso l’inammissibilità di estratti da scartare nel procedimento d’origine.

Dinnanzi, peraltro, alla posizione giurisprudenziale ora commentata, vien arduo ricacciare il sospetto che l’entità pecuniaria della sanzione amministrativa alletti al punto da rallentare lo sviluppo dell’embrione di una libertà di nuove fattezze, da soppesare in concorrenza con l’incontrastato dominio di quella personale.

Le Procedure

Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione

di Marco Zanzi – Dottore Commercialista

Sintesi dell’intervento al convegno tenutosi il 15 aprile 2010 alla Facoltà di Economia dell’Università di Bologna sul tema “Accesso al credito in tempi di crisi”

Come dico sempre, io non sono un esperto di Diritto Fallimentare.

La mia conoscenza della legge fallimentare deriva solo da una prolungata riflessione sulle norme, in rapporto alle esigenze che dovreb-

bero soddisfare, cioè nella gestione di procedure concorsuali di cui da tempo mi occupo.

Una visione limitata dunque, che mi ha portato a discutere in passato con vari esperti che al tempo facevano parte della Commissione

Ministeriale che si occupò della riforma fallimentare, a dissentire rispetto al disegno complessivo che prendeva corpo (per altro poi oggetto di disconoscimento di paternità), formulando proposte che furono regolar- ◆

◆ mente respinte, ma che tuttora ritengo più valide delle soluzioni adottate.

Sarebbe bello un giorno fare un convegno ove siano esposti dai pratici i difetti delle procedure messe a punto dai teorici.

Mi sono allora messo alla finestra, a guardare con disillusione il progredire della riforma fallimentare, della quale posso parlare per adesso solo per quel poco di esperienza che ho potuto maturare dal lato dei creditori.

Mi limiterò quindi a poche brevi osservazioni ed una conclusione sulla adeguatezza delle misure di superamento della crisi introdotte dalla riforma, rispetto agli obiettivi che sono loro attribuiti.

1) Un cenno, prima di parlare dei “nuovi” strumenti di superamento della crisi, va fatto alla riformata azione revocatoria:

- da alcuni condannata, in quanto avrebbe portato al suo pressoché impossibile esperimento, a tutto vantaggio del sistema bancario che ne era prima il quasi esclusivo destinatario,
- da altri apprezzata, per l’evidente impatto positivo che manifesta sul tentativo di superamento della crisi mediante la conservazione dell’impresa, facendo venire meno il maggiore timore a sostenere l’impresa in crisi da parte dei soggetti che la finanziano, siano essi fornitori o banche.

L’enorme limitazione dell’azione revocatoria (non tanto sotto l’aspetto temporale, quanto nel suo ambito di applicazione), ha l’indubbio effetto di rafforzare l’impresa nel tentativo di superamento della crisi (e per converso, quando il tentativo non riesce, l’indubbio effetto di ritardare l’emersione della crisi).

Sono entrambi valori degni di tutela, l’interesse dei creditori alla sollecita evidenziazione della crisi (per evitare il depauperamento dell’impresa ed il conseguente peggioramento delle possibilità di soddisfacimento) e l’interesse dell’imprenditore di evitare la sanzione connessa all’insolvenza (che non è solo la finalità punitiva e liquidatoria caratteristica della procedura concorsuale, anche se ora attenuata dalla riforma, ma in primo luogo il rischio o la certezza della perdita totale del capitale).

Ma se non è sindacabile la scelta del Legislatore, è però possibile richiedere che tale scelta non sia drogata dalla esistenza di garanzie collaterali, legittime, ma ignote.

Il problema delle garanzie di terzi non è nuovo: la legge fallimentare da sempre le conosce (art. 61) e le riconosce: il creditore munito di garanzie solidali (di terzi) ha pieno diritto di concorrere nel fallimento di uno dei debitori per l’intero importo del credito, fino a quando non sia interamente soddisfatto.

E ciò vale nel fallimento, ma anche nel Concordato preventivo (art. 169) e a maggiore ragione deve trovare applicazione nei “nuovi” strumenti di superamento della crisi: gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati.

Non c’è alcuna violazione della par-condicio se un creditore ottiene dalla procedura la medesima percentuale di soddisfo degli altri creditori e ottiene poi da terzi un ulteriore soddisfacimento. Non c’è però alcuna valida ragione a sostegno della segretezza di tali garanzie, quando tale diversità di previsto soddisfacimento influenza poi la decisione di continuare o meno a sostenere l’impresa (in con-

corso con altri creditori che però sono ignari della garanzia), o peggio influenza la decisione di approvare una proposta concorsuale del debitore.

Se dunque una legittima acquisizione di garanzia non la si vuole fare diventare causa di “abuso” deve essere nota e percepibile dai terzi, non solo nel momento in cui il debitore accede alle misure di superamento della crisi, ma fin dal momento in cui il creditore ne beneficia: e non importa se per fare ciò deve essere modificata la disciplina dei bilanci, che a quanto mi consta non richiede l’indicazione delle garanzie ricevute, né in calce allo stato patrimoniale (art. 2424, comma 3, c.c.), né nella Nota integrativa (art. 2427, n. 9, c.c.).

Non è infatti trascurabile per i terzi sapere se il patrimonio dell’impresa è ritenuto da tutti i creditori adeguato o meno alla attività svolta. Se dunque in Nota integrativa è richiesta l’indicazione degli impegni e addirittura dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, a maggior ragione dovrebbe essere richiesta l’indicazione delle garanzie ricevute da terzi.

E ciò anche se tale informazione a rigore non attiene alla valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, bensì alla conoscenza della valutazione che di tale situazione possono avere dato i terzi.

Non è quindi possibile affermare allo stato che tale indicazione sia oggi prescritta, anche se i principi contabili nazionali, già prevedono (*da ultimo, OIC – n. 22. II. h*) l’utilità della indicazione in Nota integrativa “dei debiti sociali garantiti da terzi, tenuto conto della loro rilevanza” e la previsione che siano pure indicate le garanzie rilasciate da terzi per debiti sociali “poiché tale segnalazione è comunque utile per valutare la situazione finanziaria e patrimoniale dell’impresa”.

Previsione e motivazione che non appaiono aderenti al dato normativo – e ai principi contabili nazionali non può attribuirsi natura integrativa, ma solo interpretativa della norma – ma in ogni caso indicative dell’esistenza della problematica sopra esposta, che acquisisce poi straordinaria rilevanza quando ci si trova di fronte ad una impresa in crisi.

2) Fatta questa premessa, cominciamo con il dire che caratteristica comune dei “nuovi” strumenti di superamento delle crisi è la loro scarsa definizione normativa: un articolo appena per gli accordi di ristrutturazione e addirittura una frazione di un comma di un articolo, per i piani di risanamento attestati.

Questa scarsa disciplina è la conseguenza della scelta privatistica che sta alla base della riforma: sono i creditori che debbono decidere sulla proposta del debitore, dunque ogni vincolo, o formalità, o controllo è un inutile impedimento alla rapidità con cui può e deve essere risolta la crisi. Scelta privatistica che non mancherà a breve di mostrare i suoi dannosi effetti per gli *utilizzatori*, mentre già ora sono evidenti per i creditori, che normalmente non sono in grado di valutare la congruità e necessità dei sacrifici proposti dal debitore.

Ma è anche all’evidenza la non necessità di delineare “Istituti” già noti e sperimentati in passato: i piani attestati diventano più comprensibili quando si consideri che altro non

sono che i conosciuti concordati stragiudiziali (nobilitati da un nuovo nome), mentre gli accordi di ristrutturazione sono da sempre utilizzati nella sistemazione delle crisi di grandi dimensioni e nemmeno hanno cambiato nome.

Questi strumenti di superamento della crisi sono in realtà previsti dalla riforma per attribuire loro una qualche rilevanza ulteriore, rispetto a quanto nella pratica avveniva.

Vediamo in dettaglio.

2.1) Addirittura nessuna definizione viene fornita per i piani di risanamento attestati, la cui natura appare delineata solo in funzione dell’unico effetto che la norma loro riconosce: non sono soggetti ad azione revocatoria (art. 67, comma 3, lett. d, L.F.) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che *appaia idoneo* a consentire il *risanamento* della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il *riequilibrio* della sua situazione finanziaria e la cui *ragionevolezza* sia attestata da un professionista, dotato di particolari requisiti.

Appaia idoneo, non si sa a chi: se tutto va bene non c’è problema. Ma non vi sarebbe stato problema neppure in assenza della norma.

Ma se al piano attestato (che da parte di alcuni si ritiene possa essere atto unilaterale del debitore, nemmeno approvato dai creditori), farà seguito il fallimento, nessuno può assicurare la effettiva esclusione della azione revocatoria.

Pare ovvio il contrario: la mancata realizzazione del piano – quando intervenga il fallimento – sarà assunta a base della sua inidoneità al raggiungimento delle finalità che lo caratterizzavano.

Va poi sottolineato che *le finalità* dei piani attestati sono le più ambiziose ipotizzabili, più dell’accordo di ristrutturazione e persino del Concordato preventivo: il piano di risanamento deve essere idoneo non solo alla ristrutturazione del debito (che può al limite concretizzarsi nel mero consolidamento, accompagnato da eventuale trattamento di favore sugli interessi, poi si vedrà), non solo al soddisfacimento parziale del debito previsto dal Concordato preventivo (sempre più spesso caratterizzato e facilitato dalla cessione-liquidazione dell’impresa, a volte pure sospetta).

No, con il piano di risanamento si deve perseguire e ottenere il risanamento del debito e il riequilibrio della situazione finanziaria: il massimo possibile, abbinato al minimo (anzi, all’inesistente) controllo giudiziale.

Difficile pensare che in caso di insuccesso, quel inesistente controllo giudiziale possa valere ad escludere un diverso giudizio di idoneità del piano, a sostegno della esperibilità dell’azione revocatoria.

Per non parlare poi delle fattispecie penali al riguardo: quanto meno, ritardato avvio della procedura fallimentare e pagamenti in violazione della par-condicio.

2.2) Qualcosa appena di più viene previsto per gli accordi di ristrutturazione, che oltre al medesimo riconoscimento ai fini dell’azione revocatoria, contenuto qui nell’art. 67, comma 3, lett. e: “... *non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, ... nonché dell’accordo di* ◆

➤ *ristrutturazione omologata ai sensi dell'art.182 bis*", trova appunto in questo art.182 bis – incuneato nella disciplina del C.p. – un minimo di regolamentazione, con esclusivo riguardo alle caratteristiche necessarie al fine di pervenire alla omologa dell'accordo.

Omologa, sia detto per inciso, che non si sa bene a cosa debba servire, dal momento che non vi è qui – o non dovrebbe esservi – alcuna compressione dei diritti dei creditori estranei all'accordo, mentre il principale beneficio connesso alla omologa – per effetto del riferimento contenuto nell'art. 67, comma 3, all'accordo *omologato* – è previsto anche per i piani di risanamento, che non richiedono alcuna omologa per beneficiare della medesima esclusione dalla revocatoria.

Omologa che però – nella sua atipicità – può almeno configurare un minimo di apprezzamento fra lo strumento e l'obiettivo, un minimo di condivisione fra il contenuto dell'accordo e le norme che lo disciplinano, non essendo escluso il giudizio di merito, quando lo voglia un qualsiasi creditore (e – secondo alcuni – anche indipendentemente dalla esistenza di opposizioni).

Evidenti gli effetti in caso di insuccesso di un accordo omologato: basti pensare al possibile depotenziamento dei reati fallimentari, in caso di successivo fallimento.

3) Altra caratteristica comune dei "nuovi" strumenti di superamento della crisi (anzi, questa è caratteristica anche del Concordato preventivo riformato), è la presenza qualificata del professionista attestatore.

Professionista, iscritto nel registro dei revisori contabili (prossimamente nel registro dei revisori legali), con i requisiti per essere nominato curatore del fallimento (art. 28, L.F.), che attesterà la *ragionevolezza* del piano di risanamento, ovvero l'*attuabilità* dell'accordo di ristrutturazione e – infine – la *fattibilità* del piano proposto ai creditori del Concordato preventivo, con un esplicito riferimento in quest'ultimo caso (che però implicitamente sussiste anche negli altri), alla *veridicità* dei dati aziendali presentati dal debitore.

Non c'è bisogno di credere che tutti i bilanci sono falsi, per cogliere l'aspetto esplosivo di quel riferimento alla veridicità dei dati aziendali.

Tutti i bilanci sono falsi: ogni volta che sento questa affermazione qualunque penso all'impegno di tempo e alla fatica che ciascuno di noi (mi riferisco ai professionisti), dedica alla redazione dei bilanci, perché siano conformi alle disposizioni che li regolano, perché siano esaustivi, comprensibili e trasparenti nelle comunicazioni richieste dalla legge.

Disposizioni spesso pensate da giuristi che conoscono la disciplina del bilancio, ma un bilancio non lo hanno mai fatto, e spesso nemmeno lo hanno visto da vicino.

Disposizioni che cambiano quasi ogni anno – direttamente o per il tramite di norme fiscali che condizionano la formazione dei bilanci – creando ulteriore affanno per conoscerle e darvi esecuzione, poiché il mancato rispetto (a parte gli effetti fiscali) determina informazioni errate, o più semplicemente inventare, o per dirlo chiaramente, false.

Questo il problema della veridicità: qualcuno pensa ancora che i bilanci siano solo espres-

sioni quantitative di entità certe e quindi ritiene che qualunque difformità configuri una illegittimità o peggio una falsità.

Non ci si vuole convincere che i bilanci (ordinari o straordinari, annuali o intermedi che siano), sono essenzialmente espressioni quantitative di entità stimate, o soggettivamente valutate, con una rilevante incidenza della discrezionalità del redattore, che se adeguatamente motivata ha pari dignità di quella a posteriori sostenibile da facili censori.

E quindi se si vogliono attestazioni di veridicità occorrerebbe prima definire, *anche qui*, quando un bilancio, o più in generale un dato contabile, vero non è.

In mancanza qualunque attestazione è suscettibile di essere travolta e il professionista attestatore resta senza difesa.

A mio avviso, veritiero è tutto ciò che alla data in cui viene attestato ed in base alle informazioni disponibili a tale data, un qualunque altro esperto avrebbe potuto attestare, anche se vi sia un qualunque altro esperto che avrebbe potuto attestare qualcosa di diverso.

Il problema della scarsità dei dati disponibili non può e non deve incidere sul valore della veridicità delle attestazioni, ma solo sulla possibilità o meno di attestare – volta, a volta – la fattibilità, l'attuabilità, o la ragionevolezza del piano.

Ma in attesa di un necessario conforto, per ora non vi è chi non veda la responsabilità insita in tali attestazioni, in specie nei casi in cui la misura di superamento della crisi non è il Concordato, ma un accordo di ristrutturazione, o addirittura un piano di risanamento: diminuendo fino a scomparire il preventivo controllo giudiziale sulla proposta del debitore, questa resta prevalentemente o esclusivamente garantita da tali attestazioni professionali, sia quando troverà compiuta realizzazione, sia quando ad esse farà seguito un fallimento.

Diverrà allora chiaro perché è stato un errore comprimere o annullare il controllo giudiziale dell'insolvenza: l'unico controllo giudiziale, necessariamente a posteriori, sarà quello esercitabile in sede penale.

4) In conclusione, non posso quindi consigliare *in generale* l'adozione dei "nuovi" strumenti introdotti dalla riforma, né per il professionista, né per il debitore; tranne quando si tratti di un "grande" debitore, nel qual caso può fare ciò che vuole, o quasi, dal momento che i suoi "grandi" creditori sono anche più terrorizzati – come comprensibile – dal possibile ricorso a vere procedure concorsuali: è *cosa ben diversa con riguardo alla rettifica dei crediti, l'assoggettamento del debitore al fallimento o ad una ristrutturazione che al limite può sostanzarsi in un mero consolidamento*.

4.1) Per il professionista in particolare queste misure non sono un nuovo business.

Ho sempre pensato che la disciplina del collegio sindacale sia inadeguata agli obiettivi tenuti presenti dal legislatore con la sua regolamentazione e fonte di rilevanti e ineludibili responsabilità per il professionista – anche quando tenti di svolgere correttamente questa attività – quando l'impresa diviene insolvente.

Ma il professionista attestatore svolge una attività anche più intrinsecamente rischiosa:

- in primo luogo, perché non si deve limitare a controllare ciò che avviene o è avvenuto

nell'impresa, ma (questione assai più complessa), deve divinare il futuro, come si diceva una volta. Deve cioè "presagire per ispirazione divina, per arte magica, o potenza di intuizione": doti tutte che non sono nel bagaglio del normale professionista anche dopo l'introduzione della formazione professionale continua;

- in secondo luogo, perché deve attestare, senza avere poi titolo per controllare o concorrere a realizzare quanto attestato, essendo la realizzazione riservata ad altri;

- in terzo luogo, perché la prospettiva che l'impresa divenga insolvente, non è una astratta possibilità, come per il sindaco, bensì una concreta probabilità;

- infine, perché la responsabilità in termini di risarcimento del danno è simile a quella del debitore.

E ancora una volta, occorre tenere presente che è massimo il rischio laddove è minore il controllo giudiziale.

Dei piani di risanamento (caratterizzati dagli obiettivi più ambiziosi, quindi con massima probabilità di non realizzazione), si chiede appena che se ne affermi la ragionevolezza: sarà difficile andare esenti da responsabilità in caso di insuccesso, se non a fronte di eventi imprevedibili (che non potevano essere ragionevolmente previsti).

Minore la difficoltà a sottrarsi a responsabilità, a fronte di un esito negativo dell'accordo di ristrutturazione *omologato*, del quale il professionista deve attestare l'attuabilità: da un lato il più modesto obiettivo è più facilmente realizzabile, dall'altro la mancata realizzazione di un accordo attuabile, non presuppone la dimostrazione di un imprevedibile accadimento, non essendovi nemmeno un giudizio prognostico di realizzabilità, ma solo di possibile realizzazione.

E, infine, ancora minore la responsabilità per il professionista attestatore di fronte all'esito infausto di un Concordato preventivo *omologato*, del quale il professionista attesti la fattibilità di un piano (non diversamente dalla attuabilità di un accordo), per di più condiviso da un Commissario giudiziale e necessariamente condiviso, al termine del controllo giudiziale, con l'omologazione; che, è bene sottolineare, comporta un giudizio di legittimità, *ma - con più ragioni dell'accordo di ristrutturazione - anche un giudizio di merito sulla fattibilità del piano*.

4.2) Se, dunque, il professionista può e deve pensarci bene prima di accettare l'incarico di attestatore, per il debitore purtroppo non è una scelta: quando è necessario, il ricorso alle procedure è inevitabile e la procedura minore ha almeno il pregio di evitare, per quanto possibile, il fallimento.

Ma la scelta potrà ancora essere di ricorrere al Concordato, con le garanzie di controllo giudiziale che lo caratterizzano, piuttosto che a "procedure" prive di alcun controllo.

Entrambi gli attori del piano (debitore e professionista) dovrebbero quindi preferibilmente indirizzarsi al concordato preventivo, piuttosto che all'accordo di ristrutturazione o al piano di risanamento, tenuto conto altresì della maggiore possibilità di difesa dalle azioni esecutive dei creditori dissenzienti: nel Concordato interviene appena presentato il piano ➤

◆ attestato e prima della sua approvazione da parte dei creditori; nell'accordo di ristrutturazione interviene solo dopo il conseguimento dell'accordo e la sua pubblicazione; nei piani di risanamento, ovviamente non è previsto alcun impedimento alla azione dei creditori (n.d.r.: l'art.48, comma 2, D.L. 31/05/2010 n.78 in corso di approvazione, attenua ora - in parte e per i soli accordi di ristrutturazione - la rilevata disparità nei confronti delle azioni dei creditori).

Concordato preventivo che dovrebbe auspicabilmente reintrodurre la doppia maggioranza (di numero e di importo) ed una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori, onde evitare facili distorsioni.

Nel frattempo, meglio naturalmente se questo concordato preventivo sarà proposto dal debitore senza abusare dell'eliminazione della percentuale minima da offrire ai creditori e senza scegliere quali creditori pagare e quali no:

come avviene - grazie anche alla eliminazione della doppia maggioranza - quando rilasciando (o avendo rilasciato) ai maggiori creditori garanzie collaterali, di fatto si ottengono approvazioni che estromettono la maggioranza dei creditori da qualsiasi soddisfacimento: ancora una volta, quando viene meno o fallisce il controllo giudiziale preventivo, resta applicabile il successivo controllo in ambito penale. Vogliamo una conferma dei rischi introdotti da questa riforma?

La settimana scorsa si è tenuto qui a Bologna un interessante convegno dal titolo "Il Concordato preventivo nella giurisprudenza dei Tribunali dell'Emilia Romagna", cui hanno preso parte Giudici delegati di vari Tribunali della regione.

Si è sentito di tutto: da una parte la necessità che i Magistrati si debbono *reimpossessare* del concordato preventivo, perché è spesso una procedura truffa (immaginarsi cosa potrebbe

dirsi degli accordi di ristrutturazione e dei piani attestati!).

Dall'altra, la difesa dell'utilizzo del concordato anche in termini di aiuto al superamento della crisi generale che stiamo attraversando (si potrebbe dire: beati i primi, perché agli ultimi non resterà niente!).

In mezzo i Giudici del Tribunale di Bologna (per nostra fortuna) su posizioni più moderate, anche se democraticamente variegata (con un minimo di evidenza di quanto maggiori debbono essere le contrapposizioni in Camera di Consiglio).

Cosa si può aggiungere?

Che il mondo è bello perché è vario.

Che tutte le posizioni espresse dai Giudici delegati in tale occasione sono sostanzialmente corrette e sostenibili, in relazione alle norme in esame, ciò che mi ha rafforzato nel convincimento - e mi fa concludere - che questa riforma fallimentare è un vero fallimento.

Accertamento

L'analisi finanziaria del contribuente ai fini dell'accertamento sintetico

di Monica Lombardi - Funzionario dell'Agenzia delle Entrate (*)

Premessa

Lo strumento dell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche - di cui si rinvenivano le prime tracce nel Regio decreto legge n. 1261 del 17 settembre 1932¹ - dopo un lungo periodo di sostanziale "oblio", è stato di recente oggetto di notevole rivalutazione sia da parte del Legislatore, sia da parte dell'Amministrazione finanziaria, anche in ragione della sua attitudine ad evidenziare efficacemente redditi la cui fonte non è di facile individuazione e classificazione. Al riguardo si pensi alle problematiche connesse alla tassazione di alcuni redditi di provenienza illecita.

In quest'ottica, il Legislatore tributario, attraverso l'art. 83, comma 8, del decreto legge n. 112 del 2008 (cosiddetta «manovra d'estate»), ha previsto per il triennio 2009-2011 l'esecuzione di un cospicuo piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria o acquisite in base agli ordinari poteri istruttori, ivi compresi quelli connessi all'esecuzione di indagini finanziarie esplesate ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7), del D.P.R. n. 600 del 1973².

Anche il mutato contesto socio economico ha provocato il profondo *restyling* dell'accertamento sintetico.

Sostanziali appaiono le novità introdotte con la riscrittura dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 operata dall'art. 22 del D.L.

n.78/2010.

Si tratta di novità che, allo stato, dovrebbero dispiegare i propri effetti a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2010.

Anche attraverso una più penetrante ed ampia indagine sulle spese, gli Uffici potranno provare che le stesse sono state sostenute con redditi non dichiarati riferibili allo stesso periodo d'imposta.

Quanto allo scostamento minimo tra reddito dichiarato e reddito accertabile, scostamento che costituisce una condizione d'uso del "sintetico", viene ora stabilito che il reddito accertabile dovrà eccedere di almeno un quinto quello dichiarato.

Tale scostamento abiliterà all'accertamento sintetico anche in caso di una sua rilevazione su base annuale, non essendo più prevista la necessità di uno scostamento sull'arco di un biennio.

Tra le altre novità di rilievo è da segnalare che nella nuova versione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 non si parla più di reddito complessivo netto, bensì di reddito complessivo, e tanto vuoi con riguardo all'entità oggetto dell'accertamento (comma 4, dell'art.38), vuoi con riferimento all'entità reddituale accertabile da porre a confronto con il reddito dichiarato (comma 6 dell'art. 38).

Per la prima volta è stato enunciato in maniera esplicita l'obbligo per l'ufficio di instaurare un preventivo contraddittorio con il contribuente, nonché la necessità di dare successivamente avvio al procedimento di accertamento con adesione.

In questo rinnovato scenario sono chiamati a

fornire il proprio qualificato contributo, ciascuno per la parte di propria competenza, anche i Comuni, ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.P.R. n. 600 del 1973 e delle disposizioni sulla cd. partecipazione incentivata di cui all'art. 1 del D.L. 203/2005, art. 83 D.L. 112/2008 e D.L. 78/2010 e alcuni Enti e strutture dello Stato, ovverosia i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, nonché gli Organi giurisdizionali, gli Organi di polizia giudiziaria, i quali, ai sensi dell'art. 36 del medesimo D.P.R., allorquando, a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni, vengano a conoscenza di fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, devono comunicarli al Comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.

L'accertamento sintetico: principi generali

E' il caso di guardare più da vicino la metodologia di accertamento in esame così come disciplinata dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e relativi decreti attuativi³.

Basato sull'esistenza di elementi e circostanze di fatto certi in relazione ai quali l'Amministrazione finanziaria può presumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro e a spese di gestione da confrontare con il reddito imponibile dichiarato dalle persone fisiche, l'accertamento sintetico riguarda solo le imposte sui redditi e si pone come alternativa all'accertamento ◆

(*) L'articolo è scritto a titolo personale e non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza.

¹ Convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1727.

² Il riferimento esclusivo all'art. 32 del Testo unico dell'accertamento, e non anche all'art. 51 del DPR 633/1972, va ascritto alla specifica natura dell'accertamento sintetico che riguarda esclusivamente l'imposta delle persone fisiche.

³ Si tratta, in particolare, del decreto ministeriale 10 settembre 1992; i relativi coefficienti sono periodicamente aggiornati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

◆ analitico.

Tra gli altri, tre elementi, fra loro eterogenei, appaiono centrali per comprendere i meccanismi di determinazione presuntiva del reddito propri dell'accertamento sintetico.

- Il dato fattuale costituito dall'attività di ricerca della spesa sostenuta dal contribuente; tale ricerca potrà ora fare ricorso a specifiche "indagini" dirette a rilevare cessioni di beni e prestazioni di servizi di lusso, quali, ad esempio, quelle effettuate da tour operator, centri benessere, circoli, installatori di piscine, istituti scolastici di prestigio, gallerie d'arte, ecc.
- gli indici di disponibilità di determinati beni e servizi individuati dai vari decreti ministeriali che corrispondono al cd. "redditometro";
- la spesa per incrementi patrimoniali relativa a conferimenti o altri finanziamenti in società, acquisto di quote societarie, acquisto di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari assimilati.

Restano esclusi dall'ambito applicativo dell'accertamento sintetico i beni e i servizi riconducibili ad attività d'impresa o di lavoro autonomo che hanno rilevanza fiscale solo nell'ambito dell'accertamento del reddito delle relative categorie.

Quanto alla disponibilità dei beni-indice, essa rappresenta "una presunzione di capacità contributiva da qualificare quale presunzione "legale" ai sensi dell'art. 2728 C.c.

Tanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12187 del 26 maggio 2009 che ha affermato il principio in base al quale il giudice di merito può solo valutare l'idoneità della prova offerta dal contribuente a superare la presunzione legale posta dalla norma a favore dell'organo accertatore.

In base alle previsioni dell'art. 38 del D.P.R. n.600/1973 così come formulate prima delle modifiche a cui si è accennato, condizione imprescindibile ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente è stata quella che il reddito complessivo netto accertabile sinteticamente si discostasse per almeno un quarto dal reddito imponibile dichiarato e che tale scostamento si fosse verificato per almeno due o più periodi d'imposta. Sul punto si evidenzia che l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità è stato quello di legittimare la rettifica sintetica anche quando il reddito dichiarato dal contribuente fosse risultato incongruo per due periodi di imposta non consecutivi tra loro (cfr. sent. n. 237 del 9 gennaio 2009). A bilanciamento della relazione logica "spesa-reddito" vi è la facoltà per il contribuente di dimostrare, a contrario, che il bene-indice preso in considerazione dall'Amministrazione sia stato conseguito con redditi esenti o già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Si rammenta, inoltre, che, ai fini della ricostruzione del reddito accertato, secondo la consolidata prassi ministeriale (cfr. in particolare, Circ. 49 del 9 agosto 2007)

occorre considerare il reddito familiare complessivo del soggetto, atteso che gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare.

Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate possono procedere all'accertamento sintetico anche in caso di:

- omessa dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla avvalendosi di elementi e circostanze certi, alla condizione che il reddito complessivo netto accertabile sia superiore di almeno un quarto al reddito dichiarato, per almeno due periodi di imposta;
- inottemperanza agli inviti effettuati dagli uffici a comparire, a compilare questionari e a trasmettere documenti ai sensi dell'art. 32, comma 1, nn. 2), 3) e 4).

L'utilizzo dei dati finanziari nell'ambito dell'accertamento sintetico

Le indagini finanziarie hanno assunto un ruolo essenziale nella lotta all'evasione fiscale.

La tracciabilità dei flussi finanziari, la cui ricostruzione permette di definire esattamente la posizione fiscale dei contribuenti sottoposti a controllo rappresenta, pertanto, un valido supporto probatorio anche ai fini dell'accertamento sintetico.

Le indagini finanziarie consentono di dare concretezza ai parametri di gravità, precisione e concordanza quando le stesse sono svolte nell'ambito di procedimenti diretti alla determinazione sintetica del reddito, e tanto sia con riferimento agli indici da considerare ai fini del reddiometro, sia con riguardo a quegli ulteriori elementi di natura finanziaria suscettibili di essere considerati in termini di incrementi patrimoniali.

In proposito la giurisprudenza e la prassi dell'Amministrazione finanziaria⁴ concordano nel ritenere che, ai fini della determinazione sintetica del reddito mediante l'utilizzo delle indagini finanziarie, occorre valorizzare, anche ai fini della considerazione degli incrementi patrimoniali di natura finanziaria, i singoli elementi e dati finanziari acquisiti. Si rileva, tuttavia, che tale attitudine può riguardare, potenzialmente, l'insieme di tutte le attività finanziarie facenti capo ad un soggetto, che, per effetto dell'ampliamento dell'ambito oggettivo delle indagini finanziarie operato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, riguardano "qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi". L'analisi finanziaria del contribuente richiesta ai fini del sintetico è, dunque, più complessa rispetto a quella che avviene in sede di accertamento analitico poiché, per sua natura, il riscontro con le scritture contabili riguarda principalmente i rapporti, in primo luogo i conti correnti, che generano flussi finanziari in entrata e in uscita. Inoltre alcune attività finanziarie come, ad

esempio, il rilascio di garanzie personali o il possesso di cassette di sicurezza che non sono immediatamente utilizzabili nell'ambito dell'accertamento analitico (in quanto, mancando sotto il profilo tecnico una movimentazione del rapporto, la presunzione di ricavi o compensi non può, in concreto, operare) possono, al contrario costituire elementi rilevanti ai fini del sintetico.

Ciò detto, anche per il sintetico, l'analisi non può che avere principio dal conto corrente, in relazione al quale, fermo restando l'utilizzabilità dei prelevamenti come prova dell'esistenza degli indici di spesa, la giurisprudenza considera i versamenti come incrementi patrimoniali, non rilevando la circostanza che il saldo sia eventualmente negativo⁵.

In relazione alla valorizzazione delle singole voci presenti in conto corrente, si osserva che, in relazione al tipo di accertamento adottato, analitico o sintetico la stessa operazione può assumere delle connotazioni differenti. Si pensi all'operazione di accreditamento in conto corrente di somme di importo rilevante a seguito del realizzo di quote di fondi di investimento o di titoli di Stato: se, nel caso dell'accertamento analitico, tali movimentazioni non rilevano trattandosi di redditi già tassati alla fonte a titolo di imposta⁶, le stesse, viceversa, potranno essere valorizzate ai fini del sintetico. In tal caso, peraltro, l'Amministrazione finanziaria è chiamata ad effettuare un'ulteriore analisi in merito alle modalità di costituzione dell'investimento procedendo a ritroso al momento della sottoscrizione dei fondi o dei titoli per verificare se il capitale impiegato derivi da redditi sfuggiti a tassazione.

Di grande interesse è, altresì, l'applicazione del sintetico in caso di erogazione di finanziamenti. È noto, infatti, che gli Istituti di credito concedono, di norma, affidamenti e finanziamenti commisurati alla capacità di rimborso del capitale del soggetto richiedente, basata su elementi reddituali e patrimoniali dichiarati dallo stesso. In tal caso, l'azienda di credito effettua una vera e propria attività istruttoria assimilabile qualitativamente, seppure per un fine diverso, a quella che i funzionari dell'Amministrazione finanziaria svolgono per la determinazione del reddito complessivo di un soggetto. Tali informazioni si rivelano, perciò, alquanto attendibili per l'individuazione della capacità di spesa potenziale del contribuente e, di conseguenza, è possibile affermare, secondo l'*id quod plerumque accidit*, che un soggetto titolare di una carta di credito "platinum" possieda, in via presuntiva, una disponibilità reddituale rilevante rispetto a chi ne possieda una di tipologia "silver". Occorre, peraltro, osservare che nell'ipotesi anzidetta questi elementi costituiscono soltanto un indice indiretto ai fini del sintetico da accompagnare insieme ad altri elementi indicativi di capacità contributiva. Sull'argomento si evidenzia, inoltre, il particolare *appeal* delle indagini finanziarie nelle fattispecie affe- ◆

⁴ Si richiama, oltre alla circolare n. 49/E del 9 agosto 2007, la sentenza n. 10979 del 13 novembre 1990 nella quale la Cassazione afferma: "La certezza degli elementi e delle circostanze di fatto in base a cui viene attribuito un maggiore reddito al contribuente deve essere provata e motivata dagli Uffici non solo per quanto ne riguarda l'esistenza, ma anche con riferimento alla portata argomentativa (significanza reddituale) degli stessi, onde fornire la giustificazione della quantificazione effettuata"

⁵ V. Cass. n. 23690 del 15 novembre 2007.

⁶ Le rendite finanziarie vengono assoggettate all'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria a seguito dell'adesione del contribuente al regime del risparmio amministrato o gestito di cui al decreto legislativo n. 461 del 1997. Diversamente, si applica il regime ordinario della dichiarazione dei redditi.

renti i trasferimenti immobiliari. In tal caso i dati finanziari dell'acquirente, oltre a fornire elementi utili per la determinazione sintetica del reddito complessivo dell'acquirente, possono avere riflessi sia sulla posizione fiscale di quest'ultimo (per rintracciare importanti prelievi di denaro a ridosso della data di stipula del preliminare e del rogito che fanno presumere il pagamento "in nero" di parte del prezzo), sia su quella del cedente⁷. Le indagini finanziarie si rivelano, inoltre, particolarmente apprezzabili in tutti i casi nei quali l'intestatario del bene non è il soggetto che effettivamente ha sostenuto le spese per l'acquisto del bene e/o per il suo mantenimento. In tal caso le movimentazioni bancarie effettivamente riscontrate potrebbero rendere incontestabile l'esistenza dell'elemento a carico del contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa.

Spostando l'attenzione ai rapporti diversi dal conto corrente, si può notare che esistono nella prassi finanziaria delle forme di investimento dalle quali si può presumere una capacità contributiva non ordinaria, quali la sottoscrizione di un contratto di *private banking* (che di norma riguarda la clientela avente le maggiori disponibilità finanziarie), l'acquisto

di quote di *hedge funds* la cui sottoscrizione minima per legge è di 500 mila euro o, ancora, la stipula di un contratto fiduciario avente ad oggetto una gestione patrimoniale. Si tratta di attività finanziarie poste in essere da soggetti con un profilo finanziario evoluto suscettibili di essere valorizzate per una ricostruzione sintetica, se riconducibili a redditi non tassati. Con specifico riferimento agli oneri, una delle categorie che maggiormente può impattare sul redditometro è rappresentata dagli interessi passivi sui mutui per l'acquisto e/o la costruzione dell'abitazione principale. I mutui, infatti, hanno un duplice effetto sul redditometro: da un lato riducono il calcolo espletato in ordine all'incremento patrimoniale, (che deve essere depurato dall'importo erogato al contribuente) dall'altro, incidono sulla quota gestionale.

Le indagini finanziarie possono essere utilizzate nell'ambito dell'accertamento sintetico, anche per lo scambio di informazioni fra Amministrazioni fiscali di Paesi diversi attivabili nel contesto delle ordinarie procedure di cooperazione internazionale a fini fiscali. Ne deriva che organismi esteri possono chiedere l'esecuzione di accertamenti sulle disponibilità di soggetti non residenti presso istituti di

credito o finanziari nazionali e che, analogamente, l'Amministrazione finanziaria potrà richiedere, in territorio estero, dati bancari d'interesse per il controllo fiscale di soggetti passivi d'imposta nazionali.

Infine, sempre in tema di tracciabilità dei flussi finanziari meritano un breve cenno le novità normative recentemente varate dal governo fra le quali si annoverano:

- la maggiore tracciabilità del denaro con riduzione dell'uso del contante (da dodicimila-cinquecento a cinquemila euro) e di tutti i mezzi di pagamento (assegni bancari e circolari) privi della clausola di non trasferibilità e dei dati identificativi del beneficiario per pagamenti oltre i cinquemila euro, che complicano l'identificazione delle parti coinvolte in un'operazione commerciale. Sotto questo profilo l'operazione di importo pari o superiore a cinquemila euro, se regolata con assegno, sarà sempre tracciabile dal momento in cui il titolo verrà presentato in banca per essere liquidato. La banca, inoltre, rileverà automaticamente l'operazione e la comunicherà all'anagrafe tributaria;
- l'obbligatorietà della fattura elettronica per il pagamento di importi superiori a tremila euro.

⁷ Si ricorda che, sull'acquirente, l'effetto è ora cresciuto dal nuovo articolo 60-bis del D.P.R. 633/72, che ha fissato la responsabilità solidale per IVA e sanzioni da parte del cessionario anche privato.

Ultime dall'Ordine

L'Ordine di Bologna incontra il Vice Presidente nazionale

di Claudio Solferini – Vice Presidente ODCEC Bologna

Lo scorso 6 maggio il Vice Presidente nazionale, il Dott. Rag. Francesco Distefano, ci ha onorati di una visita, così come aveva fatto in precedenza il Presidente Siciliotti. A dargli il benvenuto all'arrivo all'Ordine era presente quasi tutto il Consiglio Direttivo che ha colto l'occasione di incontrare in una prima sessione privata l'illustre collega. Durante la successiva colazione di lavoro il Consiglio si è confrontato con l'Ospite che ha la visione della categoria nel suo insieme, riguardo al modo di avvertire i problemi, le perplessità e le aspettative inerenti la professione, scaturenti dalle diverse realtà territoriali che si snodano lungo la penisola. Questo confronto è stato da subito assai costruttivo dato che ha permesso di ampliare la visuale di chi, come noi, si trova a dover dare risposte ad istanze che provengono da un unico territorio, per lo più uniforme. Al termine di questa prima parte dell'incontro ci siamo recati presso il Convento di San Domenico dove erano presenti numerosi colleghi che hanno accolto l'ospite in modo caloroso e partecipato. Appena arrivati, per dare inizio alla chiacchierata, il Vice Presidente ha rotto il ghiaccio raccontando un simpatico aneddoto risalente alla sua più tenera giovinezza durante la quale aveva pensato di volgere la sua esistenza verso l'ordinazione monacale domenicana per poi, come è evidente, intraprendere una differente strada che lo ha portato a votarsi per un altro Ordine, questa volta assolutamente laico, qual è per l'appunto quello dei Dottori Commercialisti; in tutto

questo però era particolarmente lieto della cornice nella quale avevamo scelto di organizzare l'incontro che lo faceva risalire alle origini. Entrando poi nel vivo, il Vice Presidente ha illustrato alla platea l'organizzazione interna al Consiglio Nazionale; in primo luogo ha posto l'accento sul fatto che le decisioni operative di carattere generale siano assunte da un Comitato Esecutivo interno al Consiglio stesso che, essendo composto di soli sette membri, permette una maggiore capacità operativa; in secondo luogo, ha illustrato le diverse responsabilità affidate ad ogni singolo consigliere riguardo varie aree tematiche, spiegando che ogni delegato può contare sul supporto di due ulteriori consiglieri co-delegati per essere coadiuvato nelle attività che la delega ricevuta comporta. Scendendo poi nel particolare, è stata analizzata una delega inerente alla riforma delle professioni. A questo riguardo il Vice Presidente ci ha assicurato che il Consiglio Nazionale è deciso a difendere il ruolo e l'importanza che riveste oggi il Dottore Commercialista o quello che potrà rivestire domani l'Esperto Contabile, pur ribadendo che la situazione dell'economia è in rapida evoluzione e che l'opera del legislatore italiano sarà necessariamente uniformata a quelli che sono i vincoli internazionali, soprattutto comunitari, diventati ogni giorno più stringenti. Da questa considerazione il Vice Presidente nazionale ha preso spunto per dissertare sulla necessità di una forte riorganizzazione della professione così come la conosciamo oggi, per

orientarci ad un futuro maggiormente concorrenziale, fatto di realtà aggregate di sempre maggiori dimensioni. Addentrandosi nella trattazione dei più prossimi appuntamenti della categoria il Vice Presidente ha passato in rassegna quelli che saranno i principali argomenti previsti dal programma dell'imminente Congresso Nazionale che, come noto, si terrà a Napoli il 21, 22 e 23 ottobre p.v, tra cui spiccano senz'altro le sessioni dedicate alla certificazione delle capacità di credito della piccola e media industria, alla ristrutturazione dei debiti dei soggetti non fallibili ed alle società di lavoro professionale. Avviandosi verso la chiusura dell'incontro, prima di lasciare spazio alle domande dei colleghi che avevano delle curiosità da soddisfare rispetto al funzionamento ed all'operato del Consiglio Nazionale, il Presidente Tomassoli ha colto l'occasione per avanzare al Consiglio Nazionale, attraverso il collega Distefano, la richiesta pervenuta all'Ordine di Bologna da parte della prestigiosa Accademia Italiana di Economia Aziendale, affinché organizzi una tavola rotonda da tenersi durante il prossimo congresso dell'associazione. Al termine dell'incontro, e dopo aver risposto a tutte le domande poste dai colleghi, il Vice Presidente si è congedato da Bologna fra i ringraziamenti degli intervenuti, con la promessa di tornare per tenerci partecipi dell'operato del Consiglio Nazionale ed aggiornati sull'evoluzione della professione nelle realtà territoriali diverse dalla nostra.

Ultime dall'Ordine (2)

23 giugno 2010: è nata l'Associazione dei Curatori e dei C.T.U. del Tribunale di Bologna

di Andrea Ferri – Dottore Commercialista

Il giorno 23 giugno, davanti al Notaio Dott.ssa Rita Merone, è stata costituita l'Associazione dei curatori e dei C.T.U. del Tribunale di Bologna.

Accettando il rischio di sentirsi tacciare di piaggeria, non ci si può esimere dall'esprimere un plauso particolare al nostro Consiglio dell'Ordine con particolare riferimento al presidente Gianfranco Tomassoli, che ha caldeggiato ed appoggiato con entusiasmo questo importante progetto, confermando, ancora una volta, la propria capacità di tradurre in strumenti operativi concreti, le mutate esigenze dei professionisti dando alle stesse organicità, sistematicità e risposte.

Proprio per questi motivi è nata l'associazione, che si prefigge di diventare "il braccio" operativo dei curatori, sotto l'egida dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili in un'ottica collaborativa tra operatori diversi (avvocati, docenti, commercialisti, magistrati), consapevoli che la diversità dei ruoli deve garantire quella interdisciplinarietà necessaria al raggiungimento dei migliori assetti organizzativi a vantaggio dell'utente (i creditori).

In un momento economico preoccupante, investiti dalla crisi internazionale, noi dottori commercialisti dobbiamo rapportarci con il Tribunale non solo come autorità preposta a decidere, ma soprattutto come istituzione in grado, per le competenze e professionalità dei propri magistrati, di creare linee guida necessarie e fondamentali per uscire dalla paralisi.

Ecco dunque che l'associazione si pone come contenitore di idee e progetti formativo-scientifici finalizzati a diagnosticare, comprendere, gestire e prevenire la crisi d'impresa mediante l'analisi delle cause e circostanze del dissesto.

Un primo approccio a queste importanti tematiche lo si è avuto in occasione del convegno del 4 dicembre, svoltosi presso l'Aula Magna della Facoltà di Economia e Commercio in sinergia con l'Alma Mater, la Formazione Magistrati ed il Centro Studi di Diritto Concorsuale di Bologna. Nel corso di quell'evento si era già focalizzata l'attenzione sugli strumenti atti ad individuare le cause e le circostanze del dissesto.

Un dialogo attento e concreto tra gli operatori del settore può fornire un utile spunto alla ricerca dei criteri, sia preventivi che risolutivi, utili a scongiurare e affrontare la crisi d'impresa.

La crisi d'impresa altro non è che lo sviluppo successivo del declino che, in seguito a perdite economiche di redditività e valore, si abbatte anche sui flussi finanziari.

Il processo degenerativo causato dai problemi sia economici che finanziari obbliga l'impresa ad operare con priorità diverse rispetto a quelle per le quali la stessa era finalizzata.

Nel citato convegno il comitato scientifico ha confermato le cause, già indicate dalla prevalente dottrina, che hanno portato al decadimento delle qualità imprenditoriali nel nostro Paese, illustrando dati significativi e meritevoli di approfondita discussione, riferibili ai questionari statistici inoltrati dai Curatori nel biennio 2008/2009.

Il declino industriale è rappresentato, nei suoi dati più significativi ed eclatanti, dalla mancata diagnosi preventiva della crisi, stante la ridotta propensione, da parte degli organi di *governance*, all'utilizzo degli strumenti diagnostici tra cui spicca il controllo di gestione.

Analizzando più dettagliatamente i dati forniti dal Tribunale di Bologna, si possono così sintetizzare le problematiche più ricorrenti nelle PMI italiane: il passaggio generazionale, i comportamenti inopportuni, l'asservimento agli interessi del gruppo di appartenenza e la perdita di competenza.

Mentre tra gli errori strategici troviamo: la rigidità strutturale, la carenza di pianificazione e di controllo, l'errore di crescita, e l'incoerenza del business.

Le inefficienze interne maggiormente riscontrate sono: il mancato controllo di redditività dei prodotti, l'inefficienza organizzativa e informativa ed il mancato controllo dei costi produttivi.

Individuare le cause che hanno portato al dissesto di un'impresa deve costituire il punto di partenza per giungere alla "catarsi" del sistema stesso: è auspicabile che, per l'immediato futuro, si cerchino delle soluzioni per uscire da questo "empasse finanziario" che vede coinvolto tutto il sistema imprenditoriale.

In quest'ottica la nostra categoria professionale deve avere un ruolo cruciale: individuare nel professionista non più solo la figura di chi, al servizio dello Stato, agisce per la riscossione dei Tributi, ma anche di colui che ricopre una parte attiva all'interno del Paese per individuare patologie e distonie delle imprese. Cercare, così, una soluzione utile non solo al mercato ma anche alla sua socialità.

Occorre, ad esempio, favorire l'unione delle PMI individuando incentivi, anche di ordine fiscale, volti a stimolare processi di aggregazione, finalizzati alla creazione di entità di maggiori dimensioni. La ristretta base sociale è, infatti, l'elemento che penalizza la PMI italiana rispetto alle aziende di area UE (si pensi soprattutto

alla Francia).

Sarebbe auspicabile che il Legislatore ponesse l'attenzione sull'emanazione di norme agevolative per sostenere, almeno parzialmente, il costo degli interventi di ristrutturazione aziendale delle imprese in difficoltà.

Il ruolo di "risanatore" viene sottovalutato e spesso non adeguatamente utilizzato, o utilizzato in ritardo dall'imprenditore, con la naturale conseguenza che quest'ultimo si ritrova, necessariamente, costretto a "portare i libri in Tribunale" o, peggio ancora, a continuare ad esercitare la propria attività, in stato di default, contribuendo così ad aggravare ulteriormente il dissesto.

L'impresa oramai è "rete di imprese" e anche "filiera"; ragionare in termini ristretti come nel passato è anacronistico e non permette altro che il "navigare a vista".

Ben venga invece l'analisi de "i casi" al fine di generare le decisioni che determinano il futuro aziendale; agire anche nella connotazione tipica della globalità permette all'impresa di attingere dal mercato in ogni sua opportunità.

I "lead cases" rappresentano il cumulo delle esperienze professionali maturate dalla sezione fallimentare caratterizzate, principalmente, dalle vendite di complessi aziendali ex art.105 L.F.

La nuova legge fallimentare ha innovato le classiche gare di vendita dei complessi aziendali ex art. 2556 C.c. con moderne ed innovative possibilità contrattualistiche.

Le articolate pattuizioni sono relative, ad esempio, all'accogliendo del TFR dei lavoratori in capo all'acquirente, al trasferimento dei lavoratori ex art. 2112 C.c., alla richiesta di CIG in capo alla procedura, sino ad arrivare al sofisticato strumento del trasferimento graduale dei lavoratori in CIG.

L'uso del piano industriale e delle tecniche di budgeting e reporting prescinde dalle scelte operate dai precedenti organi di *governance* apportando nuova linfa strategica alla vendibilità degli assets ed alla loro appetibilità anche per quanto concerne gli immateriali (intangibles) fino a pochi anni fa di difficile valutazione da parte della procedura fallimentare.

Ecco che il "ritorno al valore", se operato per il tramite delle procedure concorsuali (ad esempio invocando gli strumenti del concordato preventivo ex art. 160 L.F. o dell'esercizio provvisorio ex art. 104 L.F.) rappresenta la massima espressione di managerialità del professionista Commissario o Curatore.

Riprendendo il filo del discorso: perché costituire un'associazione di curatori ➡

◆ e consulenti tecnici?

L'idea di creare un'entità di riferimento e di guida per gli operatori del sistema è l'epilogo di una serie di importanti conquiste professionali che i dottori commercialisti, in collaborazione con il Tribunale di Bologna, hanno realizzato nel corso di questi ultimi anni, quali:

- 1) In ambito telematico, gli Studi professionali dei dottori commercialisti Curatori aderenti al "progetto pilota" hanno iniziato l'invio dei primi atti alla consolle telematica del Giudice Delegato ricevendo da quest'ultimo il relativo provvedimento direttamente sul server, consultabile dallo studio del professionista;
- 2) La creazione di gruppi di studio autorizzati dalla "Commissione diritto concorsuale e funzioni giudiziarie" che hanno già pubblicato importanti lavori;
- 3) L'avvio di un programma di formazione di Tirocinanti al fianco dei Magistrati della IV sezione. L'esperimento sta ottenendo ottimi risultati e consensi sia per il Tribunale che per i giovani laureandi che possono così arricchire il proprio "bagaglio" personale attraverso un'esperienza sul campo ricca di stimoli;
- 4) L'organizzazione del citato convegno del 4 dicembre 2009 sulle cause e circostanze del dissesto;
- 5) L'implementazione del Prontuario dello Stato Passivo, fondamentale manuale operativo per il curatore, che ha ricevuto apprezzamenti anche al di fuori della circoscrizione bolognese. Il manuale si propone di uniformare i provvedimenti di ammissione allo stato passivo e relativi progetti nell'ambito delle procedure pendenti presso il Tribunale di Bologna. Ovviamente l'intento è quello di arricchire il Prontuario già esistente, sulla base delle situazioni maggiormente ricorrenti e aggiornarlo con la recente giurisprudenza, alla luce delle novità di questi ultimi anni;
- 6) La catalogazione e l'analisi di *Lead cases* quali precedenti di riferimento per l'analisi di analoghe fattispecie, sempre nell'ambito delle diverse procedure pendenti;
- 7) L'imminente creazione di un sito Internet della neonata associazione, in sinergia col Tribunale di Bologna, per divulgare, a tutti i colleghi ed agli operatori in genere, sentenze di interesse generale, direttive della IV Sezione, pubblicità relativa alle aste fallimentari ed alle esecuzioni immobiliari e mobiliari, informazioni aggiornate sull'organizzazione di seminari e convegni;
- 8) La commissione Diritto Concorsuale e Funzioni Giudiziarie (costituita unita-

mente a Mirella Bompadre, Adolfo Barbieri, Monica Mastropaolo ed Enea Cocchi) che in questi due anni ha svolto attività formativa e scientifica di grandissimo interesse. Tale commissione, insieme a Marco Ori, ha redatto lo statuto con il prezioso ausilio di Luigi Turrini, esperto di enti *no profit*.

Compito primario dell'associazione è quello di promuovere coordinare e supportare iniziative utili alla diffusione della conoscenza del diritto concorsuale e delle attività ad esso connesse, in relazione agli incarichi di curatore, commissario giudiziale/liquidatore e consulente tecnico d'ufficio, ma anche quello di interfacciarsi con i magistrati del Tribunale di Bologna, ed in particolare della sezione fallimentare, per elevare e qualificare la professionalità degli appartenenti all'Albo e per consentire lo svolgimento delle procedure nel rispetto dei precetti giuridici e dei principi deontologici che sono posti alla base della nostra professione ed al delicato ruolo di curatore fallimentare.

Fondamentale al riguardo è incentivare, come peraltro sta già avvenendo con successo, il dialogo ed il confronto tra gli operatori del settore, sia mediante la creazione di specifici gruppi di studio che analizzino dettagliatamente questioni di particolare rilevanza e interesse, sia attraverso l'organizzazione di seminari e convegni.

Basti pensare che, quanto ai gruppi di studio, sono state ad oggi depositate, per la materia concorsuale, tre importanti relazioni quali:

- 1) Fisco e procedure concorsuali;
- 2) Rapporti bancari e procedure concorsuali;
- 3) L'amministratore di sostegno.

È fondamentale comprendere che solo attraverso il mutuo scambio di esperienze tra gli associati si può creare un patrimonio comune di conoscenze atte a migliorare i criteri di gestione delle procedure concorsuali e delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, anche interfacciandosi con altre realtà.

L'associazione potrà, quindi, sviluppare un flusso informativo costante tra i più importanti organi giudiziari attraverso la trasmissione dei dati acquisiti nell'ambito delle più importanti procedure.

Quindi quest'associazione, espressione del consiglio dell'Ordine Dottori Commercialisti, nasce sotto i migliori auspici, proprio per portare avanti, secondo modalità sempre più professionali ed innovative, il rapporto collaborativo, già esistente, che ha caratterizzato l'attività dei curatori con la sezione fallimentare del Tribunale di Bologna.

La speranza, come peraltro rappresentata dal Presidente Tomassoli, è quella di

"migliorarsi sempre" con un occhio di riguardo alla professionalità (intesa anche come managerialità), alla rapida introduzione del processo telematico ed alla formazione dei giovani dottori commercialisti.

Un cenno di taglio pratico: al momento della messa in stampa di questo numero del Torresino saranno già disponibili nel sito internet dell'Ordine statuto e regolamento dell'associazione nonché la scheda per l'iscrizione. Il referente dell'associazione presso il Tribunale, Simone Demurtas, è a disposizione dei curatori per ogni informazione utile ai fini dell'iscrizione ed al pagamento della quota associativa a carico delle procedure concorsuali (il riferimento telefonico è 051/201271, via e-mail simone.demurtas@giustizia.it oppure segreteria@assocuratoriibo.it).

il Torresino



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI BOLOGNA

Anno XVI n. 4 Luglio-Agosto 2010
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del. 29.09.05
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 An. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI 

Direttore responsabile
Dott. Francesco Cortesi
Dottore Commercialista

Vice Direttore
Dott. Matteo Rossi
Dottore Commercialista

Comitato di redazione
Dott. Christian Attardi
Direzione Regionale E.R.
Dott. Antonio Cologno
Direzione Regionale E.R.
Dott. Antonio d'Errico
Dottore Commercialista
Dott. Vittorio Melchionda
Dottore Commercialista
Dott.ssa Giovanna Randazzo
Dottore Commercialista
Dott. Mario Santoro
Direzione Regionale E.R.
Dott. Alessandro Servadei
Dottore Commercialista
Rag. Mario Spera
Ragioniere Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:
SATE srl
via Goretti, 88 - Ferrara


Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204
E mail: info@fondazioneidottcomm-bo.it
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136
N° verde 800017381
E mail: info@dottcomm-bo.it
Sito: www.dottcomm-bo.it

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo

Andrea Ferri
Mariangela Latella
Monica Lombardi

Mario Martelli
Francesco Scrivano
Claudio Solferini

Marco Zanzi



A FAVORE DI

BOLOGNA 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI
SEZIONE DI BOLOGNA
ONLUS

PRESENTANO

Marco Di Marco quartet
featuring Nathan Haines



26 OTTOBRE 2010
TEATRO AUDITORIUM MANZONI
VIA DE' MONARI 1/2
BOLOGNA
ORE 21

Acquisto dei biglietti in prevendita ***dal 21 giugno al 26 ottobre 2010*** presso:

Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Farini 14 - Bologna
Tel. 051/220392

Teatro Auditorium Manzoni
Via de' Monari 1/2 - Bologna
Tel. 051/261303

BolognAIL – "Istituto L. e A. Seràgnoli"
Policlinico S.Orsola - Malpighi
Via Massarenti 9 - Bologna
Tel. 051/397483

Singolo biglietto Euro 30,00

Riduzione studenti Euro 15,00 (2ª galleria vendita esclusiva presso Teatro Auditorium Manzoni)

CON IL CONTRIBUTO DI



SUPPLEMENTO AL N. 4
LUGLIO - AGOSTO 2010
de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna



LADC





ALLE DONNE CON OCCHI E CUORE D'AQUILA

Ringraziamo Lucetta Scaraffia – Premio Ornella Geraldini alla “Carriera” anno 2010 - per la cortesia di averci voluto dedicare l'articolo che, onorati, volentieri pubblichiamo (n.d.r.)

Non sono frequenti, nel nostro paese, i premi che cercano di individuare i candidati solo nel mondo femminile e, per di più, veramente aperti a cercare caratteristiche di qualità indipendentemente dagli schieramenti ideologici. Sono questi innanzi tutto i meriti del Premio Geraldini che, valorizzando le donne in un settore dove sono ancora abbastanza deboli come il giornalismo, ne rafforza la presenza e il ruolo. Ma non si tratta solo di meriti “femministi”: è anche difficile trovare un premio che si muova così nettamente al di fuori degli schieramenti ideologici, così liberamente nel valutare le qualità professionali e che non si limita a premiare la fedeltà ad una parte.

E' importante ricordare, a questo proposito, come il giornalismo femminile italiano abbia una lunga storia, abbastanza felice, che parte dalla fine del XVIII secolo. Questo è stato infatti l'unico settore in cui le donne hanno trovato sempre uno spazio in cui impegnarsi e farsi ascoltare. Lo prova un recente volume – *La stampa periodica femminile in Italia. Repertorio 1861-2009*, Biblink- che ci fa scoprire che le donne sono state oggetto e destinatarie di una grande quantità di pubblicazioni periodiche, dalle forme e contenuti più vari: si va dalla letteratura educativa di fine Ottocento rivolta alla formazione di “buone italiane” ai giornali, che uscivano nella stessa epoca, delle emancipazioniste; dai fogli che hanno accompagnato le tappe del movimento cattolico, su base locale e nazionale, alle riviste sindacali e professionali dirette agli ambiti lavorativi tradizionalmente femminili (maestre, ostetriche e infermiere), ai fogli di ordini e congregazioni religiose numerose e attive nel XIX e XX secolo; dai bollettini dedicati all'attività femminile durante la Prima guerra mondiale alle riviste fasciste di propaganda; dai giornali clandestini delle formazioni partigiane alla stampa di consumo e ai “femminili” per eccellenza del secondo dopoguerra – ma presenti già dagli anni '30 –; dalle riviste delle organizzazioni femminili dei partiti, come *Noi donne*, ai fogli sorti nell'ambito del neofemminismo o dietro la sua onda.

Da questo vivace vivaio di scrittura femminile sono nate le giornaliste e scrittrici che sono poi state ambite e contestate dalla stampa maschile, e poi, negli ultimi decenni, le giornaliste televisive.

Un discorso sulla stampa femminile costituisce certo un punto di vista particolarmente significativo per comprendere la storia dell'emancipazione femminile, per capire

quella rivoluzione delle donne che, secondo lo storico inglese Eric Hobsbawm, è stata l'unica rivoluzione vincente del '900.

Certo oggi le donne che scrivono sui giornali non devono essere delle vistose eccezioni, quasi dei fenomeni viventi come fu Eleonora de Fonseca Pimentel, che sapeva scrivere indifferentemente in latino, italiano e portoghese, e conosceva anche il greco, il francese e l'inglese, che aveva studiato scienze ma soprattutto economia e diritto pubblico. Il suo schierarsi con i giacobini della Repubblica Partenopea del 1799 la portò a dirigere il più importante giornale del periodo, *Il Monitore Napoletano*. Furono solo sei mesi, ma particolarmente significativi, e che le costarono la vita. Proprio a Napoli troviamo, un secolo dopo, un'altra giornalista italiana a dirigere un giornale, anzi vari giornali, Matilde Serao, prima con il marito Edoardo Scarfoglio, poi da sola, quando fondò e diresse *Il Giorno* che, nel 1913, ella descrive come “l'unico giornale che, costantemente ed efficacemente, sia scritto per le donne italiane”. Come scrittrice fu perfino candidata al Nobel, e l'intensa vita professionale non le impedì di allevare cinque figli.

Scrivere sui giornali era servito ad Ada Negri, che aveva solo il diploma magistrale, ad essere nominata professoressa ad honorem in una scuola di Milano. Vicina ai socialisti, la Negri avrà poi l'onore di essere la prima donna ammessa all'Accademia d'Italia fondata dal fascismo e molte sue opere furono tradotte. Come Ada Negri, molte sono le scrittrici italiane che accanto alla redazione di romanzi e poesie continuano la collaborazione con i giornali, così come molte sono le giornaliste che scrivono libri, per lo più di costume. Un esempio particolarmente felice di questa commistione di generi fu Maria Bellonci, che collaborava con *Il Messaggero* e *Il Giorno*, nonché con la RAI, ed è autrice di splendide biografie, che uniscono analisi storica e fantasia narrativa. Con il suo Lucrezia Borgia, che si può ormai considerare un classico, vinse il Premio Viareggio.

Anche oggi le donne scrivono articoli importanti sui maggiori quotidiani, anche se poche sono le editorialiste da prima pagina, in particolare sul più importante quotidiano italiano, *Il Corriere della sera*, che non ne conta nessuna.

Data la stretta connessione fra giornalismo femminile ed emancipazione delle donne, che le giornaliste hanno raccontato e stimolato e hanno rappresentato con le loro vicende biografiche, un premio alle donne giornaliste significa anche un premio all'avanguardia del femminismo italiano, a quel-

le donne che hanno testimoniato e combattuto per la parità dei diritti, che hanno convinto l'opinione pubblica – operando sul campo della cultura più diffusa – del valore intellettuale delle donne.



Lucetta Scaraffia



PRO SPLENDORE BASILICAE

Il 30 giugno scorso, nello splendido chiostro duecentesco del complesso monumentale di Santo Stefano in Bologna, si è svolta la serata conclusiva della XXII edizione del Festival Internazionale di Santo Stefano.

Organizzato da Inedita Per la Cultura e, per quanto riguarda la serata conclusiva, in collaborazione con l'Ordine e la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, il Festival è un appuntamento bolognese di altissimo livello atteso dai melomani di tutto il mondo e volto a sostenere finanziariamente il recupero ed il restauro del complesso della Basilica benedettina, nota anche come "Santa Gerusalemme di Bologna".

Accompagnata dalla pianista Paola Del Verme, la soprano greca Dimitra Theodossiou, considerata dalla critica erede naturale di Maria Callas, si è esibita in Recital nelle celeberrime arie delle opere di Verdi, Puccini, e Donizetti.



I FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

L'otto giugno appena trascorso si è tenuto presso l'Aula Magna della facoltà di Economia una giornata di studio sul "RUOLO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE E NAZIONALI NELLA FORMAZIONE DEL BILANCIO E NELLA GESTIONE DEI FONDI

U.E.". Erano presenti il Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Prof. Ivano Dionigi (foto in alto a sinistra); il Preside della Facoltà di Economia, Prof. Gianluca Fiorentini; il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, Dott. Gianfranco Tomassoli; il Consigliere Nazionale dei DCEC, Rag. Giosuè Boldrini; per il Dipartimento delle Politiche Europee il Comandante del Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle Frodi Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gen. B. Gennaro Vecchione; la Dott.ssa Sabrina Saccomandi, dell'Università degli Studi di Teramo; il Dott. Nicola Zerboni, Commercialista in Como. Per il mondo politico è intervenuto l'On.le Gianni Pittella (in foto con Mario Spera), Vice Presidente Vicario al Parlamento Europeo. Numerosi sono stati gli argomenti trattati e molto partecipata è stata la platea degli interventi. Traendo spunto dall'interesse manifestato per la materia di grande attualità, la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna avvierà nel prossimo mese di settembre un corso di formazione dedicato al tema "Esperti in Finanziamenti Europei" (m.s.)



AGOSTO, STUDIO MIO NON TI CONOSCO

"Magara", come dicono i Romani, fosse vero! Il commercialista deve essere sempre in piena efficienza in qualsiasi periodo dell'anno, ed ovviamente non può mai ammalarsi, soprattutto nei mesi estivi, i più belli dell'anno, maggio, giugno e luglio, dovendo restare in studio per ore ed ore, talvolta dalle prime luci dell'alba e fino a notte avanzata. In questo periodo si concentrano i principali adempimenti di natura fiscale che si aggiungono a quelli per così dire di routine (liquidazioni periodiche IVA, aggiornamento della contabilità, aggiornamento delle pratiche, ecc.), dovendo redigere modelli unici di vario tipo con controllo preventivo su Entratel, utilizzando i programmi ministeriali sempre più frequentemente aggiornati, liquidare le imposte, predisporre gli F24, da consegnare o da inviare telematicamente all'Erario, ed altre mansioni di vario tipo ancora, che vanno, per esempio, dalla certificazione del credito IVA da compensare alla effettiva compensazione utilizzando il canale ENTRATEL, che certamente non è quello più "pratico" ma è quello che preferisce l'Agenzia e, che peraltro, è imposto dalla legge. Ovviamente, per la collaborazione prestata all'Agenzie delle Entrate il commercialista matura un compenso, che può arrivare fino ad un euro per prestazione! Bene: ci può stare tutto! Ma quando nel bel mezzo di quello che comunemente viene definita la "campagna delle dichiarazioni"- mutuando il termine dal gergo militare, a significare per analogia un'azione belligerante -, i nostri studi proprio in questi mesi di "fuoco diretto" di maggio-giugno-luglio vengono raggiunti da decine di richieste da parte dell'Agenzia delle Entrate di documenti da presentare entro pochi giorni; avvisi bonari - con fortissime difficoltà di prenotazione presso gli sportelli dell'Agenzia -; avvisi di convocazione per iniziare tentativi di accertamento con adesione ed ancora altre svariate tipologie di richieste, viene naturale chiedersi:..... e questo è il ringraziamento per l'impegno profuso dalla categoria dei commercialisti per la collaborazione con l'Agenzia? Per il contributo di carattere "sociale" che diamo anche alla buona esecuzione del loro stesso lavoro - si pensi, per esempio, alla formazioni degli stessi archivi fiscali -?

Non sarebbe più razionale e forse anche più efficace collaborare, ovviamente nel rispetto della necessaria diversità dei ruoli, e darsi vicendevolmente una mano, evitando, per esempio, di concentrare richieste che potrebbero meglio essere collocate in un altro periodo, meno fitto di impegni fiscali come quello di questi mesi; permettendo che si lavori senza ulteriori ansie ed affaticamenti, che sono umanamente difficili da sostenere da parte di chiunque, nei nostri studi, fra i contribuenti e fra gli stessi dipendenti delle Agenzie delle Entrate? Comunque, con l'auspicio di non ricevere il 30 luglio altre richieste alle quali adempiere nei primi giorni di agosto, auguriamo a tutti buone vacanze.

Mario Spera

CORSO INTENSIVO PROPEDEUTICO ALL'ESAME DI STATO

Ai Dominus: "I giovani non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere" (Plutarco)

Era il 1995 e il d. lgs. n. 327 che prevedeva il Tirocinio Triennale obbligatorio ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista, induceva la nostra Fondazione a progettare un'attività formativa di supporto ai giovani Tirocinanti. Da subito l'architettura metodologica del modello formativo, che integrava l'attività svolta di tirocinio con una preparazione teorico-pratica su tutte le materie previste dal Regolamento di Tirocinio, fu presa a riferimento dall'allora Consiglio Nazionale e fu diffusa alle nascenti Fondazioni locali che si apprestavano ad organizzarsi per dare un servizio ai giovani Tirocinanti, che fino all'anno 2003 giungevano a Bologna dalle limitrofe province di Forlì-Cesena, Rimini, Modena, Reggio Emilia, Parma ma anche da fuori regione –Rovigo e Verona- per frequentare il Corso Biennale di preparazione all'Esame di Stato, oltre 400 ore di formazione sui banchi dell'Università di Bologna ed un corpo docente di 70 esperti tra professori e professionisti.

A distanza di 15 anni, notevoli, per la nostra categoria, i mutamenti in riferimento anche alle modalità di accesso della professione. L'introduzione del d. lgs. 139 del 2005 ha ridisegnato le norme per la formazione e l'accesso all'esercizio della professione (cfr. artt. 36-48) per ciascuna delle due sezioni dell'Albo, introducendo, tra l'altro, una terza prova scritta nonché l'integrazione del tirocinio negli studi universitari.

Le attività formative promosse dalla nostra Fondazione, in questi anni sono state sviluppate con la finalità di "traghettonare i giovani verso la professione", promuovendo altresì una cultura tecnica dei differenti percorsi professionali offerti ai giovani che si accingevano ad intraprendere la professione e contestualmente favorire lo sviluppo della "formazione continua degli iscritti all'Albo".

Giunti al termine della sperimentazione di questo modello, nelle more della Convenzione, attesa per il prossimo settembre tra Consiglio Nazionale e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (cfr. art. 43 d.lgs. 139/2005), la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, nella convinzione che sia necessario operare una sorta di rivisitazione della gerarchia degli interessi e nella determinazione di volgere i propri sforzi alla tutela della cura dei giovani, a partire dal settembre 2010 propone il "Corso intensivo propedeutico all'Esame di Stato", un percorso di accompagnamento rivolto agli iscritti all'Albo del Tirocinio che sarà programmato in due edizioni nell'anno, in prossimità delle prove scritte d'Esame di Stato, che si svolgerà presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bologna e che vede coinvolti sei esperti formatori (tra professionisti e professori) in grado di assicurare la qualità dell'offerta formativa.

Per quel che concerne gli approfondimenti dei moduli formativi, che caratterizzavano il modello formativo dei Corsi di Perfezionamento – Basic e Advanced - potranno essere pianificati, a cura della nostra Fondazione, nelle materie di interesse professionale, dei "moduli satellite" rivolti sia ai giovani Tirocinanti che gli iscritti all'Albo, che potranno, pertanto, come in passato accedere alla frequenza degli stessi moduli.

Isabella Boselli

Formiamo eccellenti futuri Professionisti

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA



CORSO INTENSIVO PROPEDEUTICO ALL'ESAME DI STATO

Obiettivi

Il corso, nella sua nuova ed attuale veste, si propone di individuare contenuti, metodi e tecniche funzionali al sostenimento delle prove scritte dell'Esame di Stato da parte dei Tirocinanti, attraverso un processo di specializzazione e concretizzazione dell'esperienza già maturata.

Contenuti, Metodologie

L'offerta formativa si articola in due edizioni, programmate in prossimità di ciascuna delle due sessioni d'Esame annuali.

Il corso ha un indirizzo teorico-pratico e prevede lo svolgimento di tre moduli contenenti un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari sulle materie oggetto delle tre prove scritte d'Esame, di cui agli artt. 46 e 47 d. Lgs. 139/2005.

Gli argomenti svolti nell'ambito dei "casi pratici" saranno individuati discrezionalmente dai docenti, in coerenza con quanto trattato nella fase teorica ed in base ad un giudizio di funzionalità.

Ciascuna edizione del corso si suddivide nelle seguenti aree che fanno riferimento alle tre prove scritte previste d'Esame di Stato:

Sede degli incontri: Facoltà di Economia – Università degli Studi di Bologna, piazza Scaravilli n. 2 Bologna

Orario degli incontri: dalle ore 16 alle ore 19

Durata corso: dal 15 settembre al 19 novembre 2010, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì per un totale di 69 ore

AREA AZIENDALE

(bilancio d'esercizio, analisi bilancio a mezzo indici e flussi, valutazione del capitale economico e operazioni straordinarie)

Totale ore: 21

(di cui 9 ore teoriche e 12 ore di simulazioni pratiche)

AREA GIURIDICA

(società, contratti)

Totale ore: 24

(di cui 9 ore teoriche e 15 ore di simulazioni pratiche)

AREA CONTENZIOSO TRIBUTARIO

E AREA AZIENDALE

(bilancio fiscale, accertamento imposte dirette e indirette)

Totale ore: 24

(di cui 6 ore teoriche e 18 ore di simulazioni pratiche)

LADC Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna
Anno XVI n. 4 - Luglio - Agosto 2010
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Direttore Responsabile
Dott. Francesco Cortesi
In Redazione
Dott.ssa Vincenza Belletti
Dott.ssa Isabella Boselli
Dott.ssa Elena Melandri
Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:
Fondazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
via Farini, 14
40124 Bologna
tel. 051 220392
fax 051 238204

**Realizzazione grafica
e stampa**
SATE srl
via C. Goretti, 88
44100 Ferrara
tel. 0532 765646
fax 0532 765759